Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 121° — Numero 28

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 30 gennaio 1980** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con supplementi ordinari	L. 68.000
Semestrale	» » »	» 36.000
Annuo	senza supplementi ordinari	L. 52.000
Semestrale	» » »	» 28.000

Un fascicolo L. 250 - Supplementi ordinari: L. 300 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 45.000 - Semestrale L. 25.000
Un fascicolo L. 250 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

AVVISO AGLI ABBONATI

E' stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 347 del 21 dicembre 1979 il decreto ministeriale 7 dicembre 1979 che stabilisce i nuovi prezzi di vendita e di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale*.

In conseguenza è stato inviato ad ogni abbonato un modulo di **c/c postale a 4 sezioni** completo di indirizzo e di codice meccanografico per il versamento che, si prega, effettuare al più presto.

Effettuato il versamento per l'importo corrispondente al tipo di abbonamento prescelto, l'abbonato dovrà restituire all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato la terza parte del modulo, per mezzo della busta predisposta e con affrancatura a carico di questa Amministrazione.

La ricevuta del versamento dovrà pervenire al più presto e comunque **entro il 29 febbraio p.v.**

Dal 1° marzo p.v., in mancanza del versamento richiesto, **sarà improrogabilmente interrotto l'invio della « Gazzetta Ufficiale ».**

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1979

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 settembre 1979, n. **734**.
Assegnazione di tre posti di tecnico laureato presso l'Università di Firenze . . . . Pag. 796

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1979, n. **735**.
Assegnazione di tre posti di tecnico laureato presso l'Università di Napoli . . . . Pag. 796

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1979, n. **736**.
Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Modena . . . . Pag. 797

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 novembre 1979.
Sostituzione di due componenti della commissione paritetica prevista dall'art. 65 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, concernente lo statuto speciale per il Friuli-Venezia Giulia . . . . Pag. 797

DECRETO MINISTERIALE 11 dicembre 1979.
Proroga a ventidue mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dal deposito di Roma della S.p.a. Unidal, in liquidazione, in Milano . . . . Pag. 798

DECRETO MINISTERIALE 14 dicembre 1979.
Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Penimycin », della ditta Cifa farmaceutici S.p.a., in Torino. (Decreto di revoca n. 5860/R) . . . . Pag. 798

DECRETO MINISTERIALE 14 dicembre 1979.
Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Cafmidone » ***4 supposte adulti e della relativa serie 4 supposte bambini,*** **della ditta Serpero S.p.a., in Milano.** (Decreto di revoca n. 5850/R) . . . . Pag. 799

DECRETO MINISTERIALE 14 dicembre 1979.
Revisione generale delle patenti di abilitazione all'uso dei gas tossici . . . . Pag. 799

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1979.
Proroga a ventiquattro mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Unidal, in liquidazione, in Milano . Pag. 800

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1979.
Proroga a ventuno mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Unidal, in liquidazione, con sede in Milano, ***depositi di Alessandria*** . . . . Pag. 800

DECRETO MINISTERIALE 19 dicembre 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Aseptol », gargarismo, flacone da g 10 di soluzione e della relativa categoria concentrato flacone da g 5, della ditta L.I.D.A.B., in Bologna. (Decreto di revoca n. 5875/R) . . Pag. 800

DECRETO MINISTERIALE 19 dicembre 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Tonocor », flacone g 150, della ditta Isola, in Genova-Quarto. (Decreto di revoca n. 5874/R) . . . . Pag. 801

DECRETO MINISTERIALE 19 dicembre 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Bio-Caf », 4 supposte adulti e della relativa serie 4 supposte pediatriche, della ditta Merifarma S.r.l., in Milano. (Decreto di revoca n. 5867/R) . . . . Pag. 801

DECRETO MINISTERIALE 19 dicembre 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Endocalcium efedrina », serie 10 fiale × ml 5 con efedrina nonchè la serie 5 fiale × 10 ml con efedrina, della ditta Dietopharma S.a.s., in Firenze. (Decreto di revoca n. 5876/R) Pag. 802

DECRETO MINISTERIALE 19 dicembre 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Cardioseat » (gocce), nella confezione da g 20, della ditta Penca, in Torino. (Decreto di revoca n. 5877/R) Pag. 802

DECRETO MINISTERIALE 19 dicembre 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Chinoterpene Caf », nella confezione 6 supposte da g 3 e la relativa serie 6 supposte da g 1,5, della ditta A. Ceccarelli e C. dei F.lli Luciano, Arnaldo e Corrado Tonganelli, in Firenze. (Decreto di revoca n. 5866/R) Pag. 802

DECRETO MINISTERIALE 19 dicembre 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Gradociclina » balsamica, supposte adulti, nella confezione 6 e 10 supposte e la relativa serie per bambini, nella confezione 6 e 10 supposte, della ditta SPA - Società prodotti antibiotici, in Milano. (Decreto di revoca n. 5864/R) Pag. 803

DECRETO MINISTERIALE 19 dicembre 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Agrovir », nella confezione 8 confetti e la relativa categoria 16 capsule da mg 225, della ditta Farmavigor S.p.a., in Sesto S. Giovanni. (Decreto di revoca n. 5865/R) . Pag. 803

DECRETO MINISTERIALE 4 gennaio 1980.

Proroga a ventuno mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dai depositi di Palermo e Catania della S.p.a. Unidal, in liquidazione, in Milano . . . . Pag. 804

DECRETO MINISTERIALE 4 gennaio 1980.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Flap, in Pomezia . . . Pag. 804

DECRETO MINISTERIALE 5 gennaio 1980.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Flap, in Pomezia . . . . Pag. 805

DECRETO MINISTERIALE 8 gennaio 1980.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Uno Pi arredamento, con sede in Roma e stabilimento a Calenzano . . . . Pag. 805

DECRETO MINISTERIALE 8 gennaio 1980.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Micron Reno S.r.l., con sede in Bologna e stabilimenti ed uffici a Pontecchio Marconi . . . . Pag. 805

DECRETO MINISTERIALE 9 gennaio 1980.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Uno Pi arredamento, con sede in Roma e stabilimento a Calenzano . . . . Pag. 806

DECRETO MINISTERIALE 9 gennaio 1980.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Micron Reno S.r.l., con sede in Bologna e stabilimenti ed uffici a Pontecchio Marconi . . . . Pag. 806

DECRETO MINISTERIALE 10 gennaio 1980.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.C.M. - Industria chimica del Mezzogiorno, stabilimento di Napoli . . . . Pag. 806

DECRETO MINISTERIALE 11 gennaio 1980.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.C.M. - Industria chimica del Mezzogiorno, stabilimento di Napoli . . . . Pag. 807

DECRETO MINISTERIALE 12 gennaio 1980.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.C.M. - Industria chimica del Mezzogiorno, stabilimento di Napoli . . . . Pag. 807

DECRETO MINISTERIALE 14 gennaio 1980.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.C.M. - Industria chimica del Mezzogiorno, stabilimento di Napoli . . . . Pag. 807

DECRETO MINISTERIALE 19 gennaio 1980.

Riconoscimento del carattere di eccezionalità delle avversità atmosferiche nelle zone danneggiate della regione Lazio . . . . , Pag. 808

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Comitato interministeriale dei prezzi: Provvedimento n. 62/1979. Modificazioni al provvedimento n. 40/1979 . . . . Pag. 808

Ministero di grazia e giustizia: Avviso di rettifica Pag. 809

Ministero del bilancio e della programmazione economica - Comitato interministeriale per la programmazione economica:

Deliberazione 28 dicembre 1979. Ripartizione tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, dei fondi recati, per l'esercizio 1979, dall'art. 1 della legge n. 403/77. Pag. 809

Deliberazione 28 dicembre 1979. Ripartizione tra le regioni interessate, dei fondi recati, per l'esercizio 1978, dalla legge 2 marzo 1974, n. 78 . . . . Pag. 809

Ministero del tesoro: Media dei cambi e dei titoli Pag. 810

CONCORSI ED ESAMI

Ministero di grazia e giustizia: Concorso, per esami, a due posti di tecnico industriale in prova nel ruolo del personale tecnico industriale ed agrario della carriera di concetto dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena . . . . Pag. 811

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Concorso, per esami, a quarantacinque posti di esperto in prova nel ruolo degli esperti degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, carriera di concetto . . Pag. 814

Ministero dell'interno: Concorso per il conferimento di dodici posti di assistente di polizia . . . . . Pag. 817

Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei geometri:
Concorso pubblico, per esami, ad un posto nella posizione iniziale della qualifica di « collaboratore » (carriera direttiva) in prova nel ruolo amministrativo . . Pag. 820
Concorso pubblico, per esami, a quattro posti di « assistente » (carriera di concetto) in prova nel ruolo amministrativo. Pag. 820
Concorso pubblico, per esami, a due posti nella posizione iniziale della qualifica di « archivista dattilografo » (carriera esecutiva) in prova nel ruolo amministrativo Pag. 820
Concorso pubblico, per esami, a tre posti nella posizione iniziale della qualifica di « operatore tecnico » (carriera esecutiva) in prova nel ruolo tecnico . . Pag. 820
Concorso pubblico, per esami, a due posti nella posizione iniziale della qualifica di « commesso » (carriera ausiliaria) in prova nel ruolo amministrativo . . . . . . Pag. 820

Ministero del turismo e dello spettacolo: Sospensione per l'esercizio finanziario 1980 delle assunzioni ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276, di personale straordinario da utilizzare con mansioni della carriera di concetto, nonchè sospensione del requisito della conoscenza della stenografia per il personale straordinario da assumere per l'espletamento di mansioni della carriera esecutiva . . . . . Pag. 821

Ministero delle poste e delle telecomunicazioni: Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso a ventiquattro posti di sostituto per la direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Ravenna . . . . Pag. 821

Regione Lombardia: Concorso a posti di medico ed ostetrica condotti vacanti nella provincia di Pavia . . . Pag. 821

Ospedale « S. Giorgio » di Cervia: Concorso ad un posto di assistente di chirurgia generale . . . . . Pag. 821

Riuniti ospedali « S. Giovanni Battista e dell'Unione » del comprensorio di Foligno: Concorso ad un posto di assistente del centro trasfusionale . . . . Pag. 821

Ospedale di circolo di Busto Arsizio: Concorsi a posti di personale sanitario medico . . . . Pag. 822

Ospedale civile di Jesolo: Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto della divisione di chirurgia generale . . . . Pag. 822

Ospedale civile dell'Annunziata di Cosenza: Aumento del numero dei posti e riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a quattro posti di assistente del servizio di radiodiagnostica . . . . Pag. 822

Ospedale maggiore di Milano: Concorsi a posti di personale sanitario medico . . . . Pag. 822

Ospedale maggiore della carità di Novara: Concorsi a posti di personale sanitario medico . . . . Pag. 822

Ospedali civili riuniti di Venezia: Concorso a posti di personale sanitario medico . . . . Pag. 822

Ospedale « Sirai » di Carbonia:
Concorso a quattro posti di assistente di pronto soccorso. Pag. 823
Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico . . . . Pag. 823

Ospedale civile « Sacro Cuore di Gesù » di Gallipoli: Concorso ad un posto di farmacista collaboratore. Pag. 823

Ospedale di Budrio: Concorso ad un posto di aiuto cardiologo . . . . Pag. 823

Ospedale « S. Francesco » di Nuoro: Concorso ad un posto di assistente di chirurgia generale . . . . . Pag. 823

Ospedale « Nefetti » di S. Sofia: Concorso ad un posto di assistente di medicina generale . . . . . . Pag. 823

Istituto clinico per le malattie della bocca « A. Beretta » di Bologna: Concorso ad un posto di aiuto del servizio di ortognatodonzia . . . . Pag. 823

Ospedale civile « S. Giacomo » di Torremaggiore: Concorso ad un posto di aiuto di medicina generale . . Pag. 823

Ospedale « G. B. Morgagni - L. Pierantoni » di Forlì: Concorso ad un posto di assistente di medicina generale. Pag. 824

Ospedale « Umberto I » di Frosinone: Concorso ad un posto di assistente oculista . . . . Pag. 824

Ospedale civile « S. Antonio abate » di Pontremoli: Concorso ad un posto di assistente di ortopedia e traumatologia. Pag. 824

Ospedali « A. Ajello e B. Nagar » di Mazara del Vallo:
Concorso a due posti di assistente di ortopedia e traumatologia . . . . Pag. 824
Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di primario di radiologia . . . . Pag. 824

Ospedale civile di Castel di Sangro: Concorsi a posti di personale sanitario medico . . . . Pag. 824

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 28 DEL 30 GENNAIO 1980:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 3: **Comerio Ercole, società per azioni, in Busto Arsizio:** Obbligazioni sorteggiate il 21 dicembre 1979. — **Propilei, società per azioni, in Firenze:** Obbligazioni sorteggiate il 10 gennaio 1980. — **Interbanca, banca per finanziamenti a medio e lungo termine, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni « 12 % - 1977-1983 » sorteggiate l'8 gennaio 1980. — **Interbanca, banca per finanziamenti a medio e lungo termine, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni « 10 % - 1976-1983 » sorteggiate l'8 gennaio 1980. — **Interbanca, banca per finanziamenti a medio e lungo termine, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni « 9 % - 1975-1981 » sorteggiate l'8 gennaio 1980. — **Riunione immobiliare, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 15 gennaio 1980. — **Cesab - Carrelli elevatori, società per azioni, in Bologna:** Obbligazioni sorteggiate il 31 dicembre 1979. — **Calzaturificio Fratelli Soldini, società per azioni, in Capolona (Arezzo):** Obbligazioni sorteggiate il 7 dicembre 1979. — **F.lli Gancia & C., società azionaria vermouths aperitivi spumanti, società per azioni, in Canelli:** Obbligazioni sorteggiate l'8 gennaio 1980. — **Luigi Lavazza, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 28 dicembre 1979. — **Immobiliare Augusta Taurinorum, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 28 dicembre 1979 (delibera 9 giugno 1970). — **Immobiliare Augusta Taurinorum, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 28 dicembre 1979 (delibera 28 febbraio 1966). — **Mediocredito regionale lombardo:** Obbligazioni sorteggiate il 9 gennaio 1980 e rimborsabili dal 1° marzo 1980. — **Mediocredito regionale lombardo:** Obbligazioni sorteggiate il 9 gennaio 1980 e rimborsabili dal 1° aprile 1980. — **Sicop-Coignet, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 7 gennaio 1980. — **Carrozzeria Bertone, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 21 novembre 1979. — **Società ferramenta C. Cantini & C. per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 12 dicembre 1979. — **Mediocredito centrale, istituto centrale per il credito a medio termine, ente di diritto pubblico, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 21 gennaio 1980. — **C.I.S. - Credito industriale sardo, ente di diritto pubblico, in Cagliari:** Obbligazioni « 9 % - 1975-1987 » sorteggiate il 10 gennaio 1980. — **SITRASB - Società italiana traforo Gran San Bernardo, società per**

azioni, in Torino: Obbligazioni sorteggiate il 15 gennaio 1980. — **Mario Alberti, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 16 gennaio 1980. — **Efibanca - Ente finanziario interbancario, società per azioni, istituto di credito a medio e lungo termine, in Roma:** Obbligazioni « 12 % - 1977-1984 III serie » sorteggiate il 16 gennaio 1980. — **Efibanca - Ente finanziario interbancario, società per azioni, istituto di credito a medio e lungo termine, in Roma:** Obbligazioni « 12 % - 1977-1984 II serie » sorteggiate il 16 gennaio 1980. — **Efibanca - Ente finanziario interbancario, società per azioni, istituto di credito a medio e lungo termine, in Roma:** Obbligazioni « 12 % - 1977-1984 I serie » sorteggiate il 16 gennaio 1980. — **Efibanca - Ente finanziario interbancario, società per azioni, istituto di credito a medio e lungo termine, in Roma:** Obbligazioni « 10 % - 1976-1983 II serie » sorteggiate il 16 gennaio 1980. — **Efibanca - Ente finanziario interbancario, società per azioni, istituto di credito a medio e lungo termine, in Roma:** Obbligazioni « 10 % - 1976-1983 I serie » sorteggiate il 16 gennaio 1980. — **Efibanca - Ente finanziario interbancario, società per azioni, istituto di credito a medio e lungo termine, in Roma:** Obbligazioni « 7 % - 1970-1980 » sorteggiate il 16 gennaio 1980. — **Efibanca - Ente finanziario interbancario, società per azioni, istituto di credito a medio e lungo termine, in Roma:** Obbligazioni « 9 % - 1974-1982 » sorteggiate il 16 gennaio 1980. — **Efibanca - Ente finanziario interbancario, società per azioni, istituto di credito a medio e lungo termine, in Roma:** Obbligazioni « 8 % - 1974-1984 » sorteggiate il 16 gennaio 1980. — **I.R.I. - Istituto per la ricostruzione industriale:** Obbligazioni sorteggiate il 15 gennaio 1980. — **Cerusa, società per azioni, in Genova-Voltri:** Obbligazioni sorteggiate il 20 dicembre 1979.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 settembre 1979, n. **734**.

Assegnazione di tre posti di tecnico laureato presso l'Università di Firenze.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 3 novembre 1961, n. 1255, ed in particolare, la tabella *B* annessa alla legge stessa;

Veduta la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Veduto il decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, in legge 30 novembre 1973, n. 766, ed in particolare l'art. 8;

Veduta la legge 25 ottobre 1977, n. 808;

Veduto il decreto ministeriale 31 luglio 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 22 febbraio 1979, registro n. 9, foglio n. 18, con il quale si è provveduto, tra l'altro, a ridistribuire in conformità ad esigenze di riequilibrio, così come previsto dall'art. 14 della citata legge n. 808/1977, una parte dei posti di organico dei ruoli del personale non docente delle università e degli istituti di istruzione universitaria, secondo quanto determinato nella tabella *B* allegata al provvedimento in parola;

Veduta la richiesta dell'Università di Firenze in ordine all'assegnazione dei posti di ruolo del personale tecnico laureato degli istituti scientifici universitari;

Tenuto conto delle esigenze dello stesso Ateneo, complessivamente considerate, ed in particolare delle necessità di funzionamento dei sottoindicati istituti;

Ritenuta l'opportunità di provvedere ad assegnare tre posti di tecnico laureato;

Sulla motivata proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

I tre posti di tecnico laureato indicati nelle premesse, sono assegnati come segue:

UNIVERSITÀ DI FIRENZE

Facoltà di architettura:

Istituto di scienze e tecnologie . . . posti n. 1

Facoltà di ingegneria:

Istituto di chimica applicata . . . . » 1

Facoltà di medicina e chirurgia:

Clinica medica generale e terapia medica II . . . . » 1

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 settembre 1979

PERTINI

VALITUTTI

Visto, il Guardasigilli: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1980
Registro n. 3 Istruzione, foglio n. 324

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1979, n. **735**.

Assegnazione di tre posti di tecnico laureato presso l'Università di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Veduta la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Veduto il decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, in legge 30 novembre 1973, n. 766, ed in particolare l'art. 8;

Veduta la legge 25 ottobre 1977, n. 808;

Veduto il decreto interministeriale 31 luglio 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 22 febbraio 1979, registro n. 9, foglio n. 18;

Veduto il decreto interministeriale 2 luglio 1979, registrato alla Corte dei conti, addì 30 agosto 1979, registro n. 66, foglio n. 149, con il quale si è provveduto a rettificare il numero dei posti indicati nella tabella *B* allegata al citato decreto interministeriale 31 luglio 1978, nel senso che tale tabella si intende sostituita dalla tabella *B*/1 unita allo stesso decreto interministeriale 2 luglio 1979;

Vedute le richieste dell'Università di Napoli in ordine alle assegnazioni dei posti di ruolo del personale tecnico laureato degli istituti scientifici universitari;

Tenuto conto delle esigenze dello stesso Ateneo, complessivamente considerate, ed in particolare delle necessità di funzionamento dei sottoindicati istituti;

Ritenuta l'opportunità di provvedere ad assegnare tre posti di tecnico laureato;

Sulla motivata proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

I residui tre posti di tecnico laureato indicati nelle premesse, sono assegnati come segue:

UNIVERSITÀ DI NAPOLI

Seconda facoltà di medicina e chirurgia:

Istituto di igiene . . . . posti n. 1
Clinica ortopedica . . . . » 1

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

Istituto di zoologia (per la seconda cattedra) . . . . posti n. 1

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 ottobre 1979

PERTINI

VALITUTTI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *gennaio* 1980
Registro n. 3 *Istruzione, foglio n.* 325

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1979, n. **736.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Modena.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Modena, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2035 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2170, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Modena e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Articolo unico

L'art. 254 dello statuto dell'Università di Modena, relativo al corso di perfezionamento in fisica, è sostituito dal seguente:

« Presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, è istituito un corso di perfezionamento in fisica ad indirizzo didattico il quale conduce al conseguimento di un attestato di perfezionamento in fisica ad indirizzo didattico.

Il corso ha lo scopo di approfondire la conoscenza dei problemi della didattica della fisica e di fornire esperienze nell'insegnamento della fisica.

Esso ha anche lo scopo di organizzare corsi di aggiornamento per docenti e di sviluppare gli studi sui problemi della didattica della fisica ».

L'art. 258 è sostituito dal seguente:

« Il corso comprende i seguenti insegnamenti: critica dei fondamenti della fisica generale; complementi di fisica generale; didattica della fisica; storia della fisica; aggiornamento sugli sviluppi della fisica; esperienze didattiche con laboratorio.

Esso consiste in lezioni teoriche ed esercitazioni, da tenere queste ultime anche presso scuole, previo accordo con le autorità competenti, può mutuare insegnamenti della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali ed eventualmente anche di altre facoltà, su parere del consiglio di facoltà ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 ottobre 1979

PERTINI

VALITUTTI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *gennaio* 1980
Registro n. 3 *Istruzione, foglio n.* 323

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 novembre 1979.

Sostituzione di due componenti della commissione paritetica prevista dall'art. 65 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, concernente lo statuto speciale per il Friuli-Venezia Giulia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 65 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, secondo cui le norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia sono stabilite sentita una commissione paritetica di membri in rappresentanza del Governo e della regione;

Visto il proprio decreto in data 18 agosto 1964, con il quale è stata definita la composizione di detta commissione;

Visti i decreti del 21 novembre 1968 e 6 settembre 1977 relativi alle successive modifiche nella composizione della commissione stessa;

Ritenuto di dover provvedere alla sostituzione, quali membri in rappresentanza del Governo, del prof. Giuseppe Ferrari e dell'on. avv. Pier Giorgio Bressani, che hanno rassegnato le dimissioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 16 giugno 1979;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Il prof. Elio Gizzi, prefetto di 1ª classe, in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ed il dott. Fernando Rizzo, prefetto di 2ª classe, in servizio presso il Ministero dell'interno, sono nominati compo-

nenti, in rappresentanza del Governo, della commissione paritetica prevista dall'art. 65 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, in sostituzione dei dimissionari prof. Giuseppe Ferrari ed on. avv. Pier Giorgio Bressani.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 15 novembre 1979

PERTINI

COSSIGA

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 gennaio 1980
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 66

(713)

DECRETO MINISTERIALE 11 dicembre 1979.

Proroga a ventidue mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dal deposito di Roma della S.p.a. Unidal, in liquidazione, in Milano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 27 gennaio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Unidal, in liquidazione, con sede in Milano;

Visti i decreti ministeriali 5 aprile 1978, 17 maggio 1978, 2 novembre 1978, 16 gennaio 1979, 5 marzo 1979, 29 giugno 1979 e 25 ottobre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° gennaio al 27 gennaio 1978 e dal 1° aprile 1978 al 18 novembre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dal deposito di Roma della S.p.a. Unidal, in liquidazione, con sede in Milano, è prolungata al 30 dicembre 1979;

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'ambito territoriale di efficacia del presente decreto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 12 agosto 1977, n. 675, è individuato nei comuni di Roma e Pomezia.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 dicembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(767)

DECRETO MINISTERIALE 14 dicembre 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Penimycin », della ditta Cifa farmaceutici S.p.a., in Torino. (Decreto di revoca n. 5860/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i decreti in data 27 agosto 1956, 7 marzo 1960, 26 settembre 1961, con i quali vennero registrati rispettivamente ai numeri 6269/1, 6269/2, 6269/3, 6269/A2, 6269/A-3, 6269/B-1 e 6269/C-1 le sottoelencate serie e serie di categoria della specialità medicinale denominata « Penimycin »:

1) serie pediatrica 1 flacone da 150.000 + 150.000 U.I. + g 0,25 diluente;

2) serie × 1.000.000 U.I., 1 flacone × 1.000.000 U.I. + g 1 con annessa fiala solvente × 5 cc;

3) serie × 500.000 U.I., 1 flacone × 500.000 U.I. + g 0,5 con annessa fiala solvente × 3 cc;

4) serie × 1.000.000 U.I. della categoria Penimycin-B, 1 flacone × 1.000.000 U.I., g 1 + complesso B liofilizzato con annessa fiala solvente × 5 cc;

5) serie × 500.000 U.I. della categoria Penimycin-B, 1 flacone × 500.000 U.I. + g 0,5 + complesso B liofilizzato con annessa fiala solvente × 3 cc;

6) serie × 500.000 U.I. della categoria iniettabile Penimycin-B pediatrica senza procaina, 1 flacone da 500.000 U.I. + g 0,25 + complesso B con annessa fiala solvente da 3 cc;

7) serie × 500.000 U.I. della categoria iniettabile pediatrica senza procaina, 1 flacone × 500.000 U.I. + g 0,25 con annessa fiala solvente × 3 cc, a nome della ditta Cifa farmaceutici S.p.a., con sede in Torino, corso Venezia 10, codice fiscale n. 00527280010, prodotta presso l'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che, in seguito a revisione della suddetta specialità medicinale è stato osservato che, alla luce delle attuali conoscenze scientifiche la specialità medicinale stessa è da considerarsi terapeuticamente superata, in quanto non risulta agli atti sufficiente dimostrazione della validità e razionalità di essa in relazione alle proprie indicazioni terapeutiche e della via di somministrazione e considerata l'entità degli effetti collaterali, come l'ototossicità, che vengono attribuiti al principio attivo contenuto nella specialità medicinale di cui trattasi e precisamente alla diidrostreptomicina e la resistenza crociata che questa manifesta nei riguardi della streptomicina, come contestato alla ditta interessata con ministeriale in data 16 dicembre 1977;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, rel regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Atteso che la ditta non ha inviato le controdeduzioni richieste;

Sentito il Consiglio superiore di sanità in data 22 novembre 1978;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la specialità medicinale denominata « Penimycin », nelle sottoelencate serie e serie di categoria:

1) serie pediatrica 1 flacone da 150.000 + 150.000 U.I. + g 0,25 + diluente;

2) serie × 1.000.000 U.I., 1 flacone + 1.000.000 U.I. + g 1 con annessa fiala solvente × 5 cc;

3) serie × 500.000 U.I., 1 flacone × 500.000 U.I. + g 0,5 con annessa fiala solvente × 3 cc;

4) serie × 1.000.000 U.I. della categoria Penimycin-B, 1 flacone × 1.000.000 U.I. + g 1 + complesso B liofilizzato con annessa fiala solvente × 5 cc;

5) serie × 500.000 U.I. della categoria Penimycin-B, 1 flacone × 500.000 U.I. + g 0,5 + complesso B liofilizzato con annessa fiala solvente × 3 cc;

6) serie × 500.000 U.I. della categoria iniettabile Penimycin-B pediatrica senza procaina 1 flacone da 500.000 U.I. + g 0,25 + complesso B con annessa fiala solvente da 3 cc;

7) serie × 500.000 U.I. della categoria iniettabile pediatrica senza procaina, 1 flacone × 500.000 U.I. + g 0,25 con annessa fiala solvente × 3 cc,

registrate rispettivamente ai numeri 6269/1, 6269/2, 6269/3, 6269/A-2, 6269/A-3, 6269/B-1 e 6269/C-1 in data 27 agosto 1956, 7 marzo 1960, 26 settembre 1961 a nome della ditta Cifa farmaceutici S.p.a., con sede in Torino, corso Venezia, 10, codice fiscale n. 00527280010.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti all'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 dicembre 1979

Il Ministro: ALTISSIMO

(325)

DECRETO MINISTERIALE 14 dicembre 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Cafmidone » 4 supposte adulti e della relativa serie 4 supposte bambini, della ditta Serpero S.p.a., in Milano. (Decreto di revoca n. 5850/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i provvedimenti in data 27 gennaio 1962, con i quali vennero registrate ai numeri 18710 e 18710/1 rispettivamente la specialità medicinale denominata « Cafmidone » 4 supposte adulti e la relativa serie 4 supposte uso pediatrico, a nome della ditta Serpero S.p.a. - Industria galenica milanese, con sede in Milano, viale Luigi Majno, 40, codice fiscale n. 00826830150, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che, sulla base delle nuove conoscenze scientifiche, non risulta agli atti sufficiente dimostrazione della razionalità della specialità medicinale suddetta in relazione alla sua composizione, come contestato alla ditta interessata in data 20 settembre 1976;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1), del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Viste le controdeduzioni presentate dalla ditta succitata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità nella seduta del 22 novembre 1978;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

Sono revocate le registrazioni della specialità medicinale denominata « Cafmidone » 4 supposte adulti e della relativa serie 4 supposte bambini, registrate rispettivamente ai numeri 18710 e 18710/1 in data 27 gennaio 1962, a nome della ditta Serpero S.p.a. - Industria galenica milanese, con sede in Milano, viale Luigi Majno, 40, codice fiscale n. 00826830150.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti all'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 dicembre 1979

Il Ministro: ALTISSIMO

(326)

DECRETO MINISTERIALE 14 dicembre 1979.

Revisione generale delle patenti di abilitazione all'uso dei gas tossici.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto l'art. 35 del regolamento speciale concernente l'impiego dei gas tossici, approvato con regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147, che dispone la revisione delle patenti di abilitazione per l'impiego dei gas tossici;

Ritenuto di dover provvedere alla predetta revisione;

Decreta:

E' disposta la revisione generale delle patenti di abilitazione all'uso dei gas tossici, rilasciate anteriormente alla data del 1° gennaio 1978.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 dicembre 1979

Il Ministro: ALTISSIMO

(245)

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1979.

Proroga a ventiquattro mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Unidal, in liquidazione, in Milano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 27 gennaio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Unidal, in liquidazione, con sede in Milano;

Visti i decreti ministeriali 5 aprile 1978, 30 ottobre 1978, 31 ottobre 1978, 27 febbraio 1979, 17 ottobre 1979 e 18 ottobre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° gennaio 1978 al 30 settembre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Venezia;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dallo stabilimento di S. Martino Buon Albergo (Verona) della S.p.a. Unidal, in liquidazione, con sede in Milano, è prolungata al 30 dicembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'ambito territoriale di efficacia del presente decreto ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 12 agosto 1977, n. 675, è individuato nella provincia di Verona.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 dicembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(764)

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1979.

Proroga a ventuno mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Unidal, in liquidazione, con sede in Milano, depositi di Alessandria.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 27 gennaio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Unidal, in liquidazione, con sede in Milano;

Visti i decreti ministeriali 5 aprile 1978, 17 maggio 1978, 2 novembre 1978, 24 febbraio 1979, 10 maggio 1979 e 14 novembre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° gennaio 1978 al 27 gennaio 1978 e dal 1° aprile 1978 al 26 agosto 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dai depositi di Alessandria della S.pa. Unidal, in liquidazione, con sede in Milano, è prolungata al 25 novembre 1969.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'ambito territoriale di efficacia del presente decreto ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 12 agosto 1977, n. 675, è individuato nel comune di Alessandria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 dicembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(766)

DECRETO MINISTERIALE 19 dicembre 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Aseptol » gargarismo, flacone da g 10 di soluzione e della relativa categoria concentrato flacone da g 5, della ditta L.I.D.A.B., in Bologna. (Decreto di revoca n. 5875/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i decreti in data 13 marzo 1961, con i quali vennero registrate ai numeri 18871 e 18871/A rispettivamente la specialità medicinale denominata « Aseptol » gargarismo, flacone da g 10 di soluzione e la relativa categoria concentrato flacone da g 5 a nome della ditta L.I.D.A.B., con sede in Bologna già in via Lame, 279 ed ora in via Amerigo Vespucci, 33, preparate nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che, sulla base delle nuove conoscenze scientifiche, non risulta agli atti alcuna dimostrazione della validità della specialità medicinale suddetta in relazione alle indicazioni terapeutiche ed alla via di somministrazione, come contestato alla ditta succitata in data 13 maggio 1976;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1), del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Viste le controdeduzioni presentate dalla ditta interessata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità nella seduta del 20 dicembre 1978;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

Sono revocate le registrazioni della specialità medicinale denominata « Aseptol » gargarismo, flacone da g 10 di soluzione e della relativa categoria concentrato flacone da g 5, registrate rispettivamente ai nu-

meri 18871 e 18871/A in data 13 marzo 1961 a nome della ditta L.I.D.A.B., con sede in Bologna, via Amerigo Vespucci, 33.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti all'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 dicembre 1979

(329) *Il Ministro*: ALTISSIMO

DECRETO MINISTERIALE 19 dicembre 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Tonocor », flacone g 150, della ditta Isola, in Genova-Quarto. (Decreto di revoca n. 5874/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto in data 29 agosto 1959, con il quale venne tra l'altro registrata al n. 912/A la categoria elisir nella confezione flacone g 150 della specialità medicinale denominata «Tonocor », a nome della ditta Isola - Istituto bioterapico internazionale, con sede in Genova-Quarto, viale Pio VII, 50, codice fiscale numero SLISFN08C12G195E, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che, sulla base delle nuove conoscenze scientifiche, non risulta agli atti sufficiente dimostrazione della validità e razionalità della specialità medicinale suddetta, in relazione alle indicazioni terapeutiche ed alla via di somministrazione, in particolare per la presenza di pentametilentetrazolo per via orale e stricnina, come contestato alla ditta succitata in data 24 febbraio 1978;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1), del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Considerato che la ditta interessata non ha presentato le proprie controdeduzioni;

Sentito il Consiglio superiore di sanità nella seduta del 20 dicembre 1978;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della categoria elisir nella confezione g 150 della specialità medicinale denominata « Tonocor », registrata al n. 912/A in data 29 agosto 1959 a nome della ditta Isola - Istituto bioterapico internazionale, con sede in Genova-Quarto, viale Pio VII, n. 50, codice fiscale n. SLISFN08C12G195E.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti all'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 dicembre 1979

(330) *Il Ministro*: ALTISSIMO

DECRETO MINISTERIALE 19 dicembre 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Bio-Caf », 4 supposte adulti e della relativa serie 4 supposte pediatriche, della ditta Merifarma S.r.l., in Milano. (Decreto di revoca n. 5867/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto in data 15 ottobre 1971, con il quale vennero registrate rispettivamente ai numeri 18027 e 18027/1 la specialità medicinale denominata « Bio-Caf », 4 supposte adulti e la relativa serie 4 supposte pediatriche, a nome della ditta Merifarma S.r.l., con sede in Milano, via Gaspare da Salò, 13/14, codice fiscale numero 01617970155, preparate nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che, sulla base delle nuove conoscenze scientifiche, non risulta agli atti sufficiente dimostrazione della razionalità della specialità medicinale suddetta in relazione alla sua composizione, così come contestato alla ditta in parola in data 20 settembre 1976;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1), del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Considerato che la ditta interessata non ha presentato le proprie controdeduzioni;

Sentito il Consiglio superiore di sanità nella seduta del 22 novembre 1978;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

Sono revocate le registrazioni della specialità medicinale denominata « Bio-Caf », 4 supposte adulti e della relativa serie 4 supposte pediatriche, registrate rispettivamente ai numeri 18027 e 18027/1 in data 15 ottobre 1971, a nome della ditta Merifarma S.r.l., con sede in Milano, via Gaspare da Salò, 13/14, codice fiscale n. 01617970155.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti all'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 dicembre 1979

(336) *Il Ministro*: ALTISSIMO

DECRETO MINISTERIALE 19 dicembre 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Endocalcium efedrina », serie 10 fiale × ml 5 con efedrina nonchè la serie 5 fiale × 10 ml con efedrina, della ditta Dietopharma S.a.s., in Firenze. (Decreto di revoca n. 5876/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto in data 11 agosto 1967, con il quale vennero registrate rispettivamente ai numeri 1270/1 e 1270/2 le serie 10 fiale × ml 5 con efedrina nonché la serie 5 fiale × 10 ml con efedrina della specialità medicinale denominata « Endocalcium efedrina », a nome della ditta Dietopharma S.a.s., con sede e domicilio fiscale in Firenze, via D. Maria Manni, 67, socio accomandatario dott. Alessandro Boglione di sesso maschile, nato a Torino l'11 settembre 1914, residente a Radda in Chianti (Siena), località Bracciano, codice fiscale n. BGLLSN14P11L219O, prodotta presso l'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che la suddetta specialità medicinale, sulla base delle nuove conoscenze scientifiche, è da ritenersi terapeuticamente superata, in quanto non risulta agli atti sufficiente dimostrazione della razionalità di essa in relazione alle proprie indicazioni terapeutiche come contestato alla ditta medesima in data 22 luglio 1978;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1), del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Atteso che la ditta non ha inviato le controdeduzioni richieste;

Sentito il Consiglio superiore di sanità nella seduta del 20 dicembre 1978;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della serie 10 fiale × ml 5 con efedrina nonchè la serie 5 fiale × 10 ml con efedrina, della specialità medicinale denominata « Endocalcium efedrina », registrate rispettivamente ai numeri 1270/1 e 1270/2, in data 11 agosto 1967, a nome della ditta Dietopharma S.a.s., con sede e domicilio fiscale in Firenze, via D. Maria Manni, 67, socio accomandatario dott. Alessandro Boglione di sesso maschile, nato a Torino l'11 settembre 1914, residente a Radda in Chianti (Siena), località Bracciano, codice fiscale n. BGLLSN14P11L219O.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti all'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 dicembre 1979

Il Ministro: ALTISSIMO

(328)

DECRETO MINISTERIALE 19 dicembre 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Cardioscat » (gocce), nella confezione da g 20, della ditta Penca, in Torino. (Decreto di revoca n. 5877/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto in data 31 ottobre 1960, con il quale venne registrata al n. 18411 la specialità medicinale denominata « Cardioscat » (gocce), nella confezione flacone g 20, a nome della ditta Pemca, con sede in piazza Castello, 99, Torino, prodotta nell'officina farmaceutica della Ditta C.I.F.A. Farmaceutici, in Torino, via Castello, 68;

Considerato che le specialità medicinali a base di strofantina, come quella sopra indicata, per via orale e rettale non garantiscono la costanza dell'assorbimento nella sua adeguatezza ai fini degli effetti cardiocinetici richiesti come contestato alla ditta in data 15 gennaio 1977;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1), del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Atteso che la ditta non ha inviato le controdeduzioni richieste;

Sentito il Consiglio superiore di sanità nella seduta del 20 dicembre 1978;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Cardioscat » (gocce), nella confezione flacone da g 20, registrata al n. 18411 in data 31 ottobre 1960, a nome della ditta Pemca, con sede in Torino, piazza Castello, 99.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti all'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 dicembre 1979

(327) *Il Ministro*: ALTISSIMO

DECRETO MINISTERIALE 19 dicembre 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Chinoterpene Caf », nella confezione 6 supposte da g 3 e la relativa serie 6 supposte da g 1,5, della ditta A. Ceccarelli e C. dei F.lli Luciano, Arnaldo e Corrado Tonganelli, in Firenze. (Decreto di revoca n. 5866/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il provvedimento in data 28 gennaio 1964, con il quale vennero registrate rispettivamente ai numeri 18691 e 18691/1 la specialità medicinale denominata « Chinoterpene Caf », nella confezione 6 supposte g 3 e

la relativa serie 6 supposte g 1,5, a nome della ditta A. Ceccarelli e C. dei F.lli Luciano, Arnaldo e Corrado Tanganelli, con sede e domicilio fiscale in Firenze, via G. Caponsacchi, 31, codice fiscale n. 00438580482, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che la suddetta specialità medicinale, sulla base delle nuove conoscenze scientifiche, è da ritenersi terapeuticamente superata in quanto non risulta agli atti sufficiente dimostrazione della razionalità di essa in relazione alle proprie indicazioni terapeutiche come contestato alla ditta medesima in data 17 ottobre 1978;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1), del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Atteso che la ditta ha inviato le controdeduzioni richieste;

Sentito il Consiglio superiore di sanità nella seduta del 22 novembre 1978;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Chinoterpene Caf », nella confezione 6 supposte da g 3 e la relativa serie 6 supposte da g 1,5, registrate rispettivamente ai numeri 18691 e 18691/1 in data 28 gennaio 1964, a nome della ditta A. Ceccarelli e C. dei F.lli Luciano, Arnaldo e Corrado Tanganelli, con sede e domicilio fiscale in Firenze, via G. Caponsacchi, 31, codice fiscale n. 00438580482.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti all'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 dicembre 1979

Il Ministro: ALTISSIMO

(337)

DECRETO MINISTERIALE 19 dicembre 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Gradociclina » balsamica, supposte adulti, nella confezione 6 e 10 supposte e la relativa serie per bambini, nella confezione 6 e 10 supposte, della ditta SPA - Società prodotti antibiotici, in Milano. (Decreto di revoca n. 5864/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i decreti in data 13 gennaio 1969, con i quali vennero registrate rispettivamente ai numeri 21186 e 21186/1 la specialità medicinale denominata « Gradociclina » balsamica, supposte per adulti, nelle confezioni 6 e 10 supposte e la relativa serie supposte per bambini, nella confezione 6 e 10 supposte, a nome della ditta SPA - Società prodotti antibiotici, con sede in Milano, via Biella, 8, codice fiscale n. 00747030153 prodotta presso l'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che, alla luce delle nuove conoscenze scientifiche, l'assorbimento per via rettale degli antibiotici appartenenti al gruppo delle tetracicline, come la suddetta specialità medicinale, risulta essere molto scarso ed incostante, così da non permettere il raggiungimento di livelli ematici sicuramente attivi con evidente rischio di favorire la selezione di mutanti tetrociclino-resistenti, come contestato alla ditta in data 8 giugno 1976;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1), del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Viste le controdeduzioni inviate dalla ditta medesima;

Sentito il Consiglio superiore di sanità nella seduta del 22 novembre 1978;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Gradociclina » balsamica, supposte per adulti nella confezione 6 e 10 supposte e la relativa serie per bambini, nella confezione 6 e 10 supposte, registrate rispettivamente ai numeri 21186 e 21186/1 in data 13 gennaio 1969, a nome della ditta SPA - Società prodotti antibiotici, con sede in Milano, via Biella, 8, codice fiscale n. 00747030153.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti all'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 dicembre 1979

Il Ministro: ALTISSIMO

(339)

DECRETO MINISTERIALE 19 dicembre 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Agrovir », nella confezione 8 confetti e la relativa categoria 16 capsule da mg 225, della ditta Farmavigor S.p.a., in Sesto S. Giovanni. (Decreto di revoca n. 5865/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i decreti in data 19 febbraio 1960 e 6 febbraio 1967, con i quali vennero registrate rispettivamente ai numeri 16630 e 16630/A la specialità medicinale denominata « Agrovigor », nella confezione 8 confetti e la relativa categoria 16 capsule da mg 225, a nome della ditta Farmavigor S.p.a., con sede in Sesto S. Giovanni (Milano), via Rovani, 214, prodotta presso l'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che, la suddetta specialità medicinale, sulla base delle nuove conoscenze scientifiche, è da ritenersi terapeuticamente superata, in quanto non risulta agli atti sufficiente dimostrazione della razionalità di essa in relazione alle proprie indicazioni terapeutiche come contestato alla ditta in data 4 marzo 1977;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1), del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Viste le controdeduzioni presentate dalla ditta medesima;

Sentito il Consiglio superiore di sanità nella seduta del 22 novembre 1978;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Agrovigor », nella confezione 8 confetti e la relativa categoria 16 capsule da mg 225, registrate rispettivamente ai numeri 16630 e 16630/A in data 19 febbraio 1960 e 6 febbraio 1967 a nome della ditta Farmavigor S.p.a., con sede in Sesto S. Giovanni (Milano), via Rovani, 214.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti all'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 dicembre 1979

Il Ministro: ALTISSIMO

(338)

DECRETO MINISTERIALE 4 gennaio 1980.

Proroga a ventuno mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dai depositi di Palermo e Catania della S.p.a. Unidal, in liquidazione, in Milano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 27 gennaio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Unidal, in liquidazione, con sede in Milano;

Visti i decreti ministeriali 5 aprile 1978, 17 maggio 1978, 2 novembre 1978, 24 febbraio 1979, 29 giugno 1979 e 14 novembre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° gennaio al 27 gennaio 1978 e dal 1° aprile 1978 al 26 agosto 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Palermo;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dai depositi di Palermo e Catania della S.p.a. Unidal, in liquidazione, con sede in Milano, è prolungata al 25 novembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 gennaio 1980

Il Ministro: SCOTTI

(765)

DECRETO MINISTERIALE 4 gennaio 1980.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Flap, in Pomezia.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 16 ottobre 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Flap di Pomezia (Roma);

Visto il decreto ministeriale 2 novembre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 2 ottobre 1978 al 1° aprile 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Flap di Pomezia (Roma), è prolungata al 1° luglio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 gennaio 1980

Il Ministro: SCOTTI

(758)

DECRETO MINISTERIALE 5 gennaio 1980.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Flap, in Pomezia.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 16 ottobre 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Flap di Pomezia (Roma);

Visti i decreti ministeriali 2 novembre 1979 e 4 gennaio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 2 ottobre 1978 al 1° luglio 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Flap di Pomezia (Roma), è prolungata al 30 settembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 gennaio 1980

Il Ministro: Scotti

(759)

DECRETO MINISTERIALE 8 gennaio 1980.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Uno Pi arredamento, con sede in Roma e stabilimento a Calenzano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 18 aprile 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Uno Pi arredamento, con sede legale in Roma e stabilimento a Calenzano (Firenze);

Visto il decreto ministeriale 21 maggio 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 13 novembre 1978 al 13 maggio 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Firenze;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Uno Pi arredamento, con sede legale in Roma e stabilimento a Calenzano (Firenze), è prolungata al 13 agosto 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 gennaio 1980

Il Ministro: Scotti

(762)

DECRETO MINISTERIALE 8 gennaio 1980.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Micron Reno S.r.l., con sede in Bologna e stabilimenti ed uffici a Pontecchio Marconi.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 16 ottobre 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Micron Reno S.r.l., con sede in Bologna e stabilimenti ed uffici a Pontecchio Marconi;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bologna;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Micron Reno S.r.l., con sede in Bologna e stabilimenti ed uffici a Pontecchio Marconi, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° settembre 1978 al 25 febbraio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 gennaio 1980

Il Ministro: Scotti

(761)

DECRETO MINISTERIALE 9 gennaio 1980.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Uno Pi arredamento, con sede in Roma e stabilimento a Calenzano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 18 aprile 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Uno Pi arredamento, con sede legale in Roma e stabilimento a Calenzano (Firenze);

Visti i decreti ministeriali 21 maggio 1979 e 8 gennaio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 13 novembre 1978 al 13 agosto 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Firenze;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Uno Pi arredamento, con sede legale in Roma e stabilimento a Calenzano (Firenze), è prolungata all'11 novembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 gennaio 1980

Il Ministro: SCOTTI

(763)

DECRETO MINISTERIALE 9 gennaio 1980.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Micron Reno S.r.l., con sede in Bologna e stabilimenti ed uffici a Pontecchio Marconi.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 16 ottobre 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Micron Reno S.r.l., con sede in Bologna e stabilimenti ed uffici a Pontecchio Marconi;

Visto il decreto ministeriale 8 gennaio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° settembre 1978 al 25 febbraio 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bologna;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Micron Reno S.r.l., con sede in Bologna e stabilimenti ed uffici a Pontecchio Marconi, è prolungata al 26 maggio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 gennaio 1980

Il Ministro: SCOTTI

(760)

DECRETO MINISTERIALE 10 gennaio 1980.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.C.M. - Industria chimica del Mezzogiorno, stabilimento di Napoli.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 22 febbraio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. I.C.M. - Industria chimica del Mezzogiorno, stabilimento di Napoli;

Visto il decreto ministeriale 13 marzo 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della societa sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 25 luglio 1978 al 21 gennaio 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.C.M. - Industria chimica del Mezzogiorno, stabilimento di Napoli, è prolungata al 21 aprile 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 gennaio 1980

Il Ministro: SCOTTI

(754)

DECRETO MINISTERIALE 11 gennaio 1980.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.C.M. - Industria chimica del Mezzogiorno, stabilimento di Napoli.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 22 febbraio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. I.C.M. - Industria chimica del Mezzogiorno, stabilimento di Napoli;

Visti i decreti ministeriali 13 marzo 1979 e 10 gennaio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 25 luglio 1978 al 21 aprile 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.C.M. - Industria chimica del Mezzogiorno, stabilimento di Napoli, è prolungata al 21 luglio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 gennaio 1980

Il Ministro: SCOTTI

(755)

DECRETO MINISTERIALE 12 gennaio 1980.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.C.M. - Industria chimica del Mezzogiorno, stabilimento di Napoli.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 22 febbraio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. I.C.M. - Industria chimica del Mezzogiorno, stabilimento di Napoli;

Visti i decreti ministeriali 13 marzo 1979, 10 gennaio 1980 e 11 gennaio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 25 luglio 1978 al 21 luglio 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.C.M. - Industria chimica del Mezzogiorno, stabilimento di Napoli, è prolungata al 21 ottobre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 gennaio 1980

Il Ministro: SCOTTI

(756)

DECRETO MINISTERIALE 14 gennaio 1980.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.C.M. - Industria chimica del Mezzogiorno, stabilimento di Napoli.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 22 febbraio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. I.C.M. - Industria chimica del Mezzogiorno, stabilimento di Napoli;

Visti i decreti ministeriali 13 marzo 1979, 10 gennaio 1980, 11 gennaio 1980 e 12 gennaio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 25 luglio 1978 al 21 ottobre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.C.M. - Industria chimica del Mezzogiorno, stabilimento di Napoli, è prolungata al 20 gennaio 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 gennaio 1980

Il Ministro: Scotti

(757)

DECRETO MINISTERIALE 19 gennaio 1980.

Riconoscimento del carattere di eccezionalità delle avversità atmosferiche nelle zone danneggiate della regione Lazio.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Considerato che, a termini dell'art. 70 precitato, compete agli organi dello Stato la dichiarazione della esistenza dei caratteri di eccezionale calamità o di eccezionale avversità atmosferica, costituente presupposto per la delimitazione da parte della regione delle zone agricole danneggiate e la individuazione da parte della stessa regione delle specifiche provvidenze, di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'art. 1 della legge 25 maggio 1970, n. 364, da applicarsi nel predetto territorio;

Viste le proposte della regione Lazio che segnala il carattere eccezionale del forte vento verificatosi nel giorno 31 dicembre 1979, che ha danneggiato le strutture portanti delle serre, le coperture dei fabbricati rurali, le linee elettriche aeree nel territorio dei seguenti comuni della provincia di Roma:

Civitavecchia, S. Marinella, Cerveteri, Ladispoli, Roma, Pomezia, Anzio, Nettuno, Bracciano, Trevignano, Artena e nella Valle del Tevere, nella fascia pedemontana dei Colli Albani, nel Sublacense, nella fascia dei Monti Tolfetani;

Decreta:

E' dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi appresso indicati:

Roma - forte vento verificatosi nel giorno 31 dicembre 1979 nel territorio dei comuni della provincia di Roma indicati in premessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 gennaio 1980

Il Ministro: Marcora

(719)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 62/1979.
Modificazioni al provvedimento n. 40/1979

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1968, n. 626;

Vista la delibera CIPE 17 luglio 1974 concernente il controllo dei prezzi della carne fresca bovina;

Vista la delibera CIPE 20 luglio 1979 concernente l'assoggettamento del prezzo al consumo delle carni fresche bovine a regime di sorveglianza in via sperimentale per il periodo di un anno;

Considerato che la predetta delibera CIPE prevede che in sede di prima attuazione, e comunque per un periodo di cinque mesi, le eventuali modificazioni di prezzo potranno essere attuate solo previe intese tra le associazioni di categoria e/o gli imprenditori e i comitati provinciali prezzi;

Considerata la necessità di adottare le opportune iniziative per un efficace controllo in regime di sorveglianza dei prezzi del suddetto prodotto a partire dalla scadenza della citata fase transitoria di cinque mesi;

Considerata l'opportunità di semplificare e comunque di rendere di più facile interpretazione ed applicazione le direttive emanate allo scopo con provvedmiento CIP n. 40/1979 del 12 ottobre 1979, che viene sostituito dal presente;

Delibera:

1) Sono sottoposti a sorveglianza in via sperimentale per il periodo di un anno i prezzi massimi di vendita al dettaglio dei tagli delle carni fresche bovine più rappresentative del consumo.

2) Le associazioni provinciali di categoria o gli esercenti la vendita al minuto delle carni fresche bovine devono comunicare al comitato provinciale competente i prezzi di listino dei tagli delle fettine del quarto posteriore e della punta di petto del quarto anteriore del vitellone sia di prima che di seconda qualità.

3) Le associazioni provinciali di categoria potranno depositare un listino unico provinciale, se necessario articolato per zone.

4) Ogni variazione di prezzo del listino deve essere comunicata al comitato provinciale prezzi con nuovi listini, come indicato nei punti 2) e 3), e adeguatamente motivata, almeno trenta giorni prima della data di applicazione dei nuovi prezzi massimi al consumo.

5) I prezzi di listino di cui al punto 4) saranno pubblicati nel Foglio annunzi legali della provincia a cura e spese delle associazioni provinciali di categoria e degli esercenti.

6) Ogni trimestre, a partire dal 1° aprile 1980, i comitati provinciali prezzi devono predisporre ed inviare al CIP relazioni relative all'andamento ed ai livelli dei prezzi delle carni fresche bovine praticati in relazione alle variazioni di costo verificatesi.

7) Il presente provvedimento entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 dicembre 1979

Il Ministro-Presidente delegato
Bisaglia

(820)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Avviso di rettifica

Nel comunicato concernente trasferimento di notai, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 13 del 15 gennaio 1980, devono essere apportate le seguenti rettifiche:

in corrispondenza del nominativo Bassi Ernesto Quinto, dove è scritto: «...comune di *Nuravera*,...», leggasi: «...comune di *Muravera*,...»;

in corrispondenza del nominativo Musitelli Mariangela, dove è scritto: «...comune di *Rono*,...», leggasi: «...comune di *Bono*,...».

(821)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Deliberazione 28 dicembre 1979. Ripartizione tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, dei fondi recati, per l'esercizio 1979, dall'art. 1 della legge n. 403/77.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, che istituisce il fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Vista la legge n. 356/76 recante nuove disposizioni per la finanza regionale;

Vista la legge n. 403/77 recante provvedimenti per il finanziamento dell'attività agricola nelle regioni;

Vista la legge 28 marzo 1979, n. 88, con cui è stato approvato il bilancio di previsione dello Stato per il 1979 e il bilancio pluriennale per il triennio 1979-81;

Viste le proposte di riparto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

Visto il parere espresso dalla commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, nella seduta del 12 dicembre 1979;

Vista la delibera CIPAA del 13 dicembre 1979;

Ritenuto di dover provvedere;

Delibera:

La disponibilità di lire 300 miliardi di cui all'art. 1 della legge n. 403/77, per l'anno finanziario 1979, è ripartita tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano come segue:

Regioni e province autonome	Somme (in milioni)
Valle d'Aosta	2.049
Piemonte	10.573
Liguria	4.098
Lombardia	14.286
Trento	4.514
Bolzano	5.079
Friuli-Venezia Giulia	4.900
Veneto	16.068
Emilia-Romagna	17.048
Toscana	13.189
Umbria	7.039
Marche	7.306
Lazio	16.186
Abruzzo	12.474
Molise	8.494
Campania	29.522
Puglia	31.868
Basilicata	16.573
Calabria	21.740
Sicilia	30.056
Sardegna	23.938
Riserva destinata al Friuli-Venezia Giulia	3.000
Totale	300.000

All'assegnazione alle regioni e province autonome provvederà il Ministro del bilancio e della programmazione economica.

La spesa relativa graverà sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1979.

Roma, addì 28 dicembre 1979

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica Vice Presidente del CIPE
ANDREATTA

(683)

Deliberazione 28 dicembre 1979. Ripartizione tra le regioni interessate, dei fondi recati, per l'esercizio 1978, dalla legge 2 marzo 1974, n. 78.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, che istituisce il fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Vista la legge 2 marzo 1974, n. 78, concernente interventi straordinari per l'agricoltura nel Mezzogiorno che per il 1978 reca uno stanziamento di lire 35 miliardi a favore delle regioni a statuto ordinario e speciale per l'attuazione degli interventi indicati nella legge stessa;

Vista la legge n. 356/76 recante nuove disposizioni per la finanza regionale;

Vista la legge 27 aprile 1978, n. 143, che ha approvato il bilancio di previsione dello Stato per il 1978;

Vista la legge 28 marzo 1979, n. 88, che ha approvato il bilancio di previsione dello Stato per il 1979 e per il triennio 1979-81;

Vista la proposta del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Visto il parere favorevole espresso dalla commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge n. 281/70 nella seduta del 12 dicembre 1979;

Vista la delibera CIPAA del 13 dicembre 1979;

Ritenuto di dover provvedere;

Delibera:

La disponibilità di lire 35 miliardi per il 1978, è ripartita tra le regioni interessate come segue:

Regioni	Somme (in milioni)
Marche	122,5
Lazio	1.246,0
Abruzzo	1.953,0
Molise	955,5
Campania	3.535,0
Puglia	7.003,5
Basilicata	2.754,5
Calabria	4.200,0
Sicilia	7.840,0
Sardegna	5.390,0
Totale	35.000,0

All'assegnazione alle regioni provvederà il Ministro del bilancio e della programmazione economica.

La spesa relativa graverà sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1979, in conto residui di stanziamento del 1978.

Roma, addì 28 dicembre 1979

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica Vice Presidente del CIPE
ANDREATTA

(684)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 18

Corso dei cambi del 25 gennaio 1980 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	806,45	806,45	806,40	806,45	806,50	804,45	806,55	806,45	806,45	806,45
Dollaro canadese	696,35	696,35	696,75	696,35	696,55	696,35	696,80	696,35	696,35	696,35
Marco germanico	465,88	465,88	466 —	465,88	465,95	465,88	465,86	465,88	465,88	465,15
Fiorino olandese	422,03	422,03	422,10	422,03	421,95	422 —	422,08	422,03	422,03	422 —
Franco belga	28,672	28,672	28,68	28,672	28,67	28,67	28,684	28,672	28,672	28,70
Franco francese	198,86	198,86	199,25	198,86	198,85	198,86	198,83	198,86	198,86	198,85
Lira sterlina	1837,70	1837,70	1840 —	1837,70	1837,60	1837,60	1837,65	1837,70	1837,70	1837,70
Lira irlandese	1722 —	1722 —	1723 —	1722 —	1722,60	—	1724 —	1722 —	1722 —	—
Corona danese	149,24	149,24	149,40	149,24	149,20	149,24	149,29	149,24	149,24	149,25
Corona norvegese	164,90	164,90	165 —	164,90	164,90	164,90	164,91	164,90	164,90	164,90
Corona svedese	194,34	194,34	194,50	194,34	192,50	194,34	194,44	194,34	194,34	194,35
Franco svizzero	501,51	501,51	501,67	501,51	501,70	501,71	501,58	501,51	501,51	501,50
Scellino austriaco	64,864	64,864	64,90	64,864	64,87	64,86	64,879	64,864	64,864	64,85
Escudo portoghese	16,11	16,11	16,15	16,11	16,14	16,11	16,15	16,11	16,11	16,11
Peseta spagnola	12,19	12,199	12,20	12,199	12,19	12,19	12,199	12,199	12,199	12,20
Yen giapponese	3,37	3,37	3,38	3,37	3,37	3,37	3,368	3,37	3,37	3,37

Media dei titoli del 25 gennaio 1980

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	65,800
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	88,850
» 5,50 % » » 1968-83	84,450
» 5,50 % » » 1969-84	80,825
» 6 % » » 1970-85	78,850
» 6 % » » 1971-86	75,950
» 6 % » » 1972-87	75,900
» 9 % » » 1975-90	78,400
» 9 % » » 1976-91	79,900
» 10 % » » 1977-92	86,375
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	80,800
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 3-1978/80	99,600
» » » » 1- 6-1978/80	99,125
» » » » 1- 8-1978/80	99,050
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1978/80	99,825
» » » » 1- 3-1979/81	98,375
» » » » 1- 7-1979/81	97,200
» » » » 1- 5-1979/82	97,700
» » » » 1- 7-1979/82	96,575
Buoni Tesoro Pol. 10 % 1- 1-1981	97,100
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	86,200
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	97,525
» » » 12 % 1- 4-1982	96,525
» » » 12 % 1-10-1983	95,300
» » » 12 % 1- 1-1984	95,350
» » » 12 % 1- 4-1984	95,350
» » » 12 % 1-10-1987	95,275

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 25 gennaio 1980

Valuta	Cambio	Valuta	Cambio
Dollaro USA	806,50	Corona danese	149,265
Dollaro canadese	696,575	Corona norvegese	164,905
Marco germanico	465,87	Corona svedese	194,39
Fiorino olandese	422,055	Franco svizzero	501,545
Franco belga	28,678	Scellino austriaco	64,871
Franco francese	198,845	Escudo portoghese	16,13
Lira sterlina	1837,675	Peseta spagnola	12,199
Lira irlandese	1723 —	Yen giapponese	3,369

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso, per esami, a due posti di tecnico industriale in prova nel ruolo del personale tecnico industriale ed agrario della carriera di concetto dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il regolamento per il personale civile di ruolo della Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, approvato con regio decreto 30 luglio 1940, n. 2041, modificato con decreto-legge 23 aprile 1948, n. 1141;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del citato testo unico;

Vista la legge 9 febbraio 1963, n. 66;

Vista la legge 26 marzo 1965, n. 229;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione delle firme;

Vista la legge 18 marzo 1968, n. 249;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, concernente la disciplina delle assunzioni obbligatorie per le pubbliche amministrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1970, n. 253;

Vista la legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 275;

Visto il decreto ministeriale 4 giugno 1974, col quale, sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica amministrazione, sono stati stabiliti i programmi di esame per l'accesso alle varie carriere dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Visto il decreto-legge 14 aprile 1978, n. 111, convertito nella legge 10 giugno 1978, n. 271, col quale sono stati emanati provvedimenti urgenti per l'Amministrazione della giustizia e sono state determinate le nuove dotazioni organiche del personale civile dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

Ritenuto che, dei diciotto posti recati in aumento — di cui alla tabella *D* allegata al citato decreto-legge n. 111/1978 — sono state detratte le aliquote da riservare ai sensi dell'art. 8 e dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Atteso che l'amministrazione, in relazione alle esigenze dei servizi, ravvisa la necessità di attribuire gli otto posti disponibili nel ruolo, destinandone quattro ai tecnici agrari, due ai tecnici industriali con specializzazione in elettrotecnica e due ai tecnici industriali con specializzazione in meccanica;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a due posti di tecnico industriale in prova (parametro 160) nel ruolo del personale tecnico industriale ed agrario della carriera di concetto della Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di perito tecnico industriale o di altro titolo equipollente;

b) avere compiuto il 18° anno di età e non superato il 35° salvo i casi di elevazione previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia;

c) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) avere il godimento dei diritti politici;

e) avere sempre tenuto buona condotta;

f) essere di sana e robusta costituzione, immune da difetti ed imperfezioni fisiche che possano influire sul rendimento in servizio e di statura non inferiore a metri 1,60;

g) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari;

h) non essere stati destituiti o dispensati dal servizio presso una pubblica amministrazione o decaduti da un impiego statale per i motivi indicati dall'art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Tali requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di uno di essi è disposta la esclusione dal concorso, con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, da redigersi su carta bollata, secondo lo schema allegato, dovranno pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio I, entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a data apposto dal Ministero.

Non saranno accolte le domande pervenute, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato. Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data apposto dall'ufficio postale accettante.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda, a pena di esclusione:

1) il proprio cognome e nome; le aspiranti che siano coniugate debbono dichiarare anche il cognome del marito;

2) il luogo e la data di nascita; i candidati che abbiano superato il 35° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, dovranno specificare il titolo che dà loro diritto alla elevazione del predetto limite massimo di età;

3) il titolo di studio posseduto con l'indicazione dell'istituto presso il quale è stato conseguito e della relativa data;

4) il possesso della cittadinanza italiana o del titolo di equiparazione;

5) il comune nelle cui liste elettorali essi sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari. (Tale dichiarazione è richiesta soltanto ai candidati di sesso maschile);

7) di avere statura non inferiore a metri 1,60;

8) le eventuali condanne penali riportate;

9) la propria residenza, il proprio indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso.

Coloro i quali siano stati impiegati presso una pubblica amministrazione dovranno dichiarare di non essere incorsi in provvedimenti di destituzione dal servizio ovvero di decadenza dall'impiego per i motivi di cui all'art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I candidati dovranno, altresì, dichiarare di aver preso visione e di essere a conoscenza di tutte le modalità e condizioni di ammissione al concorso contenute nel bando e di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi sede di servizio.

La firma dell'aspirante, apposta alla domanda, dovrà essere autenticata, ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal funzionario competente a ricevere la domanda o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco.

Per gli aspiranti che siano già dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

Il concorso si svolgerà mediante esame con l'osservanza delle disposizioni contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e delle relative norme di esecuzione, nonchè dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

L'esame consisterà in due prove scritte ed in un colloquio e sarà diretto ad accertare il possesso di una adeguata cultura generale e delle cognizioni economiche e tecniche necessarie per l'assolvimento delle funzioni proprie del ruolo.

Le prove scritte si svolgeranno in Roma, presso il palazzo degli esami sito in via Girolamo Induno n. 4, alle ore 8, nei giorni 16 e 17 aprile 1980.

Esse avranno per oggetto:

1) elettrotecnica generale;

2) impianti elettrici e costruzioni elettrotecniche.

Il colloquio avrà per oggetto le stesse materie delle prove scritte ed inoltre:

a) ordinamento per gli istituti di prevenzione e di pena;

b) nozioni di legislazione sociale e norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro;

c) elementi di diritto, di economia e statistica, con particolare riguardo alla statistica carceraria;

d) elementi di diritto costituzionale ed amministrativo.

Saranno ammessi al colloquio i concorrenti che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguono l'ammissione al colloquio sarà fatta la relativa comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, almeno venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenere il detto colloquio

Il colloquio non si intenderà superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punteggio riportato nel colloquio.

Ai fini dell'accertamento della loro identità personale, i candidati dovranno presentarsi agli esami muniti di un idoneo documento di riconoscimento.

I candidati, ai quali non sia stata comunicata la esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi, senza alcun avviso, per sostenere le prove scritte nella sede e nei giorni sopra indicati.

Art. 5.

Espletate le prove del concorso, la commissione esaminatrice forma la graduatoria di merito con l'indicazione della votazione complessiva conseguita da ciascun candidato.

La graduatoria dei vincitori sarà formata con l'osservanza delle disposizioni vigenti a favore di particolari categorie di cittadini.

I candidati che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere i titoli di precedenza o preferenza nella nomina, nonchè quelli che abbiano dichiarato di avere titolo alla elevazione del limite massimo di età, ai sensi del precedente art. 3, dovranno far pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio I, entro il termine perentorio di quindici giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto apposito invito dall'amministrazione, i documenti attestanti il possesso di tali titoli.

A parità di merito saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I candidati che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a ricoprire i posti che si rendessero vacanti.

Art. 6.

Con decreto ministeriale, riconosciuta la regolarità del procedimento, sarà approvata la graduatoria di merito e verranno dichiarati i vincitori del concorso.

La graduatoria dei vincitori del concorso e degli idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 7.

I vincitori devono assumere servizio in via provvisoria nell'ufficio di destinazione il primo giorno del mese successivo alla scadenza di venti giorni dalla data di ricezione di apposito invito, formulato a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.

I medesimi devono consegnare al capo dell'ufficio di destinazione, all'atto dell'assunzione in servizio, i seguenti documenti:

1) diploma originale del titolo di studio di cui al precedente art. 2, lettera *a*), o copia autentica di esso rilasciata dal notaio, su carta bollata. Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, l'interessato potrà presentare in sua vece, in originale o copia autentica, il certificato-diploma contenente la dichiarazione che trattasi di quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma originale, sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

L'autenticazione può essere fatta, ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso o presso il quale è depositato l'originale o al quale deve essere prodotto il documento, nonchè da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma originale, l'aspirante deve presentare il duplicato rilasciato, ai sensi dell'art 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure il certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso;

2) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata, dal quale risulti che l'impiegato, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso abbia compiuto il 18° anno di età e non superato il limite massimo stabilito.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine, se l'impiegato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero dal comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se il predetto è nato all'estero. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, l'impiegato nato all'estero dovrà produrre un certificato della competente autorità consolare;

3) il certificato di cittadinanza italiana, rilasciato, su carta bollata, dal sindaco del comune di origine o di residenza, ovvero dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine, con l'annotazione che l'interessato era in possesso della cittadinanza italiana anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

4) il certificato di godimento dei diritti politici rilasciato, su carta bollata, dal sindaco del comune presso le cui liste elettorali l'impiegato è iscritto, con l'annotazione che il medesimo godeva dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

5) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato, su carta bollata, dal segretario della procura della Repubblica competente. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale.

I documenti di cui ai precedenti numeri 3), 4) e 5) dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quello della lettera di invito a presentarli;

6) certificato medico rilasciato, su carta bollata, da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto, dal quale risulti che l'interessato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre, che ha statura non inferiore a metri 1,60 e che è stato sottoposto, presso un istituto o un laboratorio autorizzato, agli accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837. Se il medesimo è affetto da imperfezioni fisiche, esse devono essere esattamente specificate nel certificato. Per gli invalidi di guerra ed assimilati, per gli invalidi per il servizio o invalidi civili o del lavoro, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'impiegato e contenere, ai sensi, rispettivamente, delle leggi 3 giugno 1950, n. 375, 24 febbraio 1953, n. 142, 5 ottobre 1962, n. 1539 e 14 ottobre 1966, n 851, oltre ad una esatta trascrizione della natura e del grado di invalidità nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione che l'invalido non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro nè alla sicurezza degli impianti e l'apprezzamento che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo al disimpegno delle mansioni per l'impiego in cui è stato assunto.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo gli interessati; colui che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi a visita decadrà dal diritto alla nomina in prova;

7) dichiarazione prevista dall'art. 1 del regio decreto 28 giugno 1933, n. 704, circa i servizi di ruolo e non di ruolo eventualmente prestati in precedenza allo Stato, compresi i servizi militari, o ad altri enti pubblici;

8) uno dei seguenti documenti militari:

a) per coloro che abbiano già prestato servizio militare, copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali), ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa), rilasciato dall'autorità militare competente, su carta bollata;

b) per coloro che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente consiglio di leva, ma che, per qualsiasi motivo, non abbiano prestato servizio militare, copia o estratto del foglio matricolare militare rilasciato dal distretto militare competente, su carta bollata, se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito ed Aeronautica), ovvero certificato di esito di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente, su carta bollata, se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina);

c) per coloro che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva, certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco, su carta bollata, e vistato dal consiglio di leva, se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (per quelli assegnati alle liste di leva terrestri), ovvero certificato di esito di leva rilasciato dal commissario di leva, su carta bollata e vistato dal comandante, se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (per quelli assegnati alla lista di leva marittima);

d) per coloro che non siano stati sottoposti al giudizio del consiglio di leva, certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco, su carta bollata, se l'interessato è stato assegnato alle liste di leva terrestri, ovvero certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dalla capitaneria di porto, su carta bollata, se il medesimo è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I documenti di cui al n. 8) del presente articolo non dovranno essere presentati dai concorrenti di sesso femminile.

Art. 8.

Gli impiegati che provengono da amministrazioni statali, come impiegati di ruolo o come operai di ruolo, dovranno produrre soltanto i seguenti documenti:

1) copia dello stato di servizio, su carta bollata, rilasciata dall'amministrazione di appartenenza, in data non anteriore a quella di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, contenente l'indicazione dei giudizi complessivi riportati dall'impiegato nell'ultimo triennio;
2) titolo di studio di cui al precedente art. 7, n. 1);
3) certificato medico di cui al n. 6) del precedente art. 7;
4) dichiarazione di cui al n. 7) del precedente art. 7).

Coloro che si trovino alle armi per servizio di leva o in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia, sono tenuti a presentare soltanto i seguenti documenti, in carta bollata:

1) titolo di studio;
2) estratto dell'atto di nascita;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato, su carta bollata, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartiene, attestante la condotta in servizio, la idoneità fisica a ricoprire il posto cui si aspira e la statura;
5) dichiarazione di cui al n. 7) del precedente art. 7.

Gli impiegati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B)* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 21 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano il certificato di povertà ovvero risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza o del sindaco, qualora nel comune non esista ufficio di pubblica sicurezza.

Non è ammesso riferimento a documenti presentati in precedenza al Ministero di grazia e giustizia o ad altra amministrazione.

Art. 9.

Eventuali irregolarità sanabili della documentazione, di cui ai precedenti articoli 7 ed 8, accertate dal competente ufficio del Ministero di grazia e giustizia, possono essere sanate, a cura dell'interessato, entro trenta giorni dalla data di ricezione di apposito invito.

Il requisito della buona condotta morale e civile è accertato d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Al pagamento dello stipendio degli impiegati assunti in servizio in via provvisoria si provvede con apertura di partite provvisorie di spesa fissa.

Art. 10.

Gli idonei che non siano in grado di presentare, nei termini stabiliti, i documenti prescritti perchè non rilasciati in tempo utile dalla competente autorità, nonostante ne sia stata fatta richiesta entro cinque giorni dalla data di ricevimento della lettera d'invito di cui al precedente art. 7, possono consegnare al capo dell'ufficio di destinazione, in sostituzione del documento non rilasciato, la ricevuta della richiesta dalla quale risulti la data della stessa.

In tal caso il documento deve essere consegnato, a pena di decadenza, entro tre mesi dalla data di ricevimento della lettera di invito.

Art. 11.

La mancata assunzione in servizio, senza giustificato motivo, entro il termine di cui al primo comma del precedente art. 7, oppure la mancata od incompleta consegna della documentazione di cui al medesimo articolo o la omessa regolarizzazione della documentazione stessa nel termine prescritto, comporta la decadenza dal diritto alla nomina in prova.

Art. 12.

Gli impiegati assunti in servizio con le modalità di cui all'art 7, primo comma, sono nominati tecnici industriali in prova (parametro 160), nell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, secondo l'ordine della graduatoria, al termine delle operazioni di accertamento del possesso dei requisiti per la nomina, con decorrenza giuridica dalla data del provvedimento ministeriale di assegnazione provvisoria ed economica dalla data di assunzione in servizio.

Nei casi in cui, dopo l'assunzione in servizio in via provvisoria, non possa aver corso la nomina, l'assunzione medesima cessa di avere ogni efficacia.

Compiuto il periodo di prova, della durata di sei mesi, gli impiegati che avranno ottenuto il giudizio favorevole saranno confermati in ruolo. Nei casi di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 novembre 1979

p. *Il Ministro*: COSTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 dicembre 1979
Registro n. 33 Giustizia, foglio n. 248

ALLEGATO

Schema di domanda
(da redigersi in carta bollata)

Al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio I - ROMA

Dati da redigersi a macchina o in stampatello

. . . .
(cognome e nome) (1)

. . . .
(luogo di nascita) (data di nascita)

. . . .
(indicare se coniugato o non) (numero dei figli)

Il sottoscritto, residente (oppure domiciliato) a . . . . . . provincia . . . . in via . . . . . n. . . tel. . . . chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a due posti di tecnico industriale in prova (parametro 160) nel ruolo del personale tecnico industriale ed agrario della carriera di concetto dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena.

Fa presente di aver diritto all'elevazione del limite massimo di età ai sensi dell'art. 3, n. 2), del bando di concorso, perchè . . . . (2).

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

a) è in possesso del seguente titolo di studio . . . conseguito presso l'istituto . . . . sito in via . . . . . (città) . . . . nell'anno scolastico . . .;

b) è cittadino italiano;

c) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . oppure . . (3);

d) ha statura non inferiore a metri 1,60;

e) la sua posizione, in ordine agli obblighi militari, è la seguente . . . (4);

f) eventuali condanne penali riportate (5).

Dichiara, altresì, che ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni . . . (oppure non ha prestato servizio presso pubbliche amministrazioni) (6).

Ha preso visione ed è a conoscenza di tutte le prescrizioni nonché di tutte le modalità e condizioni di ammissione al concorso contenute nel bando e di essere disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi sede di servizio.

Tutte le comunicazioni riguardanti il concorso dovranno essere indirizzate a . . . . (città) . . . . (provincia) . . . via . . . n. . . (c.a.p.) . . . telef. . . .

Data, ...

Firma (8) . . . . .

---

(1) Le aspiranti che siano coniugate debbono dichiarare anche il cognome del marito.

(2) Indicare il titolo o i titoli previsti dall'art. 3 del bando di concorso che danno diritto alla elevazione del limite massimo di età di anni 35.

(3) In caso di non iscrizione nelle liste elettorali o di cancellazione dalle liste medesime, indicarne i motivi.

(4) Nel caso che i candidati siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno dichiarare l'infermità o l'imperfezione che ha dato luogo a tale giudizio nei loro confronti.

(5) Indicare le eventuali condanne penali riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione) con gli estremi del relativo provvedimento.

(6) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti di impiego.

(7) Alla firma per esteso del candidato deve seguire l'autenticazione, ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti di ruolo dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio, preceduto dalla indicazione dell'amministrazione presso cui presta servizio e della qualifica rivestita dal candidato.

(543)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorso, per esami, a quarantacinque posti di esperto in prova nel ruolo degli esperti degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, carriera di concetto.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente le norme di esecuzione del citato testo unico;

Visto il regolamento organico per il personale del Ministero, approvato con il regio decreto 23 ottobre 1930, n. 1885, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318, contenente norme per il riordinamento della sperimentazione agraria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1970, n. 253, tabella *H*), concernente la validità dei diplomi di maturità professionale ai fini dell'ammissione alle carriere di concetto delle pubbliche amministrazioni;

Visto il decreto ministeriale 11 settembre 1979, in corso di registrazione alla Corte dei conti, con il quale è stato stabilito il programma di esame relativo ai concorsi per esperto nel ruolo degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria;

Considerato il fabbisogno di personale nel ruolo degli esperti degli istituti di sperimentazione agraria, carriera di concetto, in relazione alle esigenze di servizio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 agosto 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 9 febbraio 1979, registro n. 1, foglio n. 338, concernente l'autorizzazione a indire un concorso a quarantacinque posti di esperto nel ruolo degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a quarantacinque posti di esperto in prova nel ruolo degli esperti degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, carriera di concetto.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di perito agrario o di perito tecnico industriale, sezione mineraria, ovvero di agrotecnico;

b) aver compiuto il diciottesimo anno di età e non superato il trentacinquesimo anno o gli altri limiti massimi di età previsti dalle leggi vigenti;

c) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) aver sempre tenuto buona condotta;

e) essere fisicamente idonei all'impiego;

f) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati dichiarati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata, dovranno pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale degli affari generali - Ufficio concorsi - Roma - Via XX Settembre n. 20, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considereranno presentate in tempo utile le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato.

A tal fine farà fede il timbro dell'ufficio postale di accettazione.

Nella domanda, di cui si allega uno schema esemplificativo, gli aspiranti dovranno dichiarare:

1) il proprio cognome e nome;

2) il luogo e la data di nascita.

I candidati che abbiano superato il trentacinquesimo anno alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso dovranno precisare il titolo che consente loro la necessaria elevazione del limite massimo di età o l'esenzione da esso;

3) il titolo di studio posseduto;

4) il concorso al quale chiedono di essere ammessi;

5) di essere cittadini italiani o il titolo di equiparazione;

6) il comune nelle cui liste elettorali essi sono iscritti o i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) le eventuali condanne penali riportate, indicando gli estremi delle relative sentenze ed i procedimenti penali eventualmente pendenti;

9) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione del rapporto d'impiego;

10) la propria residenza e il preciso indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso, nonché il numero di codice di avviamento postale.

La domanda dovrà essere sottoscritta dall'aspirante e la firma del medesimo dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza o da altro pubblico ufficiale di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, ovvero per coloro che si trovino all'estero, dall'autorità consolare.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi, quello del comandante di compagnia o di unità equiparata.

Non saranno accolte le domande che, per qualsiasi motivo, pervengano al Ministero oltre il limite stabilito dal primo comma del presente articolo, le domande non complete delle dichiarazioni prescritte dal quarto comma e quelle mancanti di autenticazione della firma.

Art. 4.

Il limite massimo di trentacinque anni di età di cui al precedente art. 2 è elevato:

a) di un anno per i coniugati e di un anno in più per ogni figlio vivente fino a un massimo di quaranta anni.

b) a 40 anni per coloro che beneficiano delle disposizioni a favore delle categorie assimilate ai combattenti e per coloro che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

c) a 45 anni per i mutilati e invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio;

d) a 55 anni, purché siano applicabili le disposizioni della legge 2 aprile 1968, n. 482, per gli invalidi militari e civili di guerra, gli invalidi per servizio, gli invalidi del lavoro, gli invalidi civili, gli orfani e le vedove dei caduti in guerra o per servizio o sul lavoro ed i profughi disoccupati.

Ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo trascorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944.

Per gli assistenti universitari ordinari cessati dal servizio per motivi non disciplinari il limite massimo di età è aumentato di un periodo eguale a quello di appartenenza ai ruoli di assistente; per gli assistenti volontari od incaricati, sia in attività, sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare, il limite massimo di età è aumentato di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'università.

Il beneficio di cui alla lettera *a*) e quelli dei due commi precedenti sono cumulabili purché *complessivamente non* si superi il quarantesimo anno di età.

Si prescinde dal limite di età per il personale civile statale di ruolo e per il personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229, nonché per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Per il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, il limite di età è di 45 anni, sempre che alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso non siano decorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto d'impiego.

Art. 5.

Gli esami del concorso si svolgeranno a Roma e consteranno di due prove scritte e di un colloquio sulle materie di cui al programma annesso al presente decreto.

I candidati ai quali non sia stata comunicata la esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi per sostenere le prove scritte del concorso stesso, muniti di un valido documento di riconoscimento, nei giorni 2 e 3 maggio 1980 alle ore 8,30 a Roma, presso il palazzo degli esami in via Girolamo Induno n. 4.

I candidati che abbiano riportato la media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse saranno ammessi al colloquio e riceveranno comunicazione della data in cui dovranno sostenerlo almeno venti giorni prima.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi.

Al termine di ogni seduta relativa al colloquio sarà affisso all'albo dell'amministrazione l'elenco dei concorrenti che lo hanno sostenuto con l'indicazione del voto riportato.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto nel colloquio.

Art. 6.

La *graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine* della votazione complessiva riportata e con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di preferenza a parità di punteggio Saranno dichiarati vincitori i primi classificati in relazione al numero dei posti messi a concorso, tenuto conto delle norme che prevedono riserve di posti a favore di particolari categorie.

Art. 7.

Ai fini della formazione della graduatoria di merito e di quella dei vincitori, i candidati che abbiano superato il colloquio e che intendano far valere titoli di preferenza o di precedenza dovranno trasmettere al Ministero, entro il termine perentorio di venti giorni a decorrere da quello successivo all'affissione all'albo dell'elenco di cui al precedente art. 6, i documenti di seguito indicati, formati con l'osservanza della legge sul bollo.

Gli appartenenti alle categorie contemplate dalla legge 2 aprile 1968, n. 482, qualora intendano avvalersi del beneficio della riserva di posti: certificato rilasciato in data non anteriore a tre mesi dal competente ufficio provinciale del lavoro.

Ai soli fini del beneficio della preferenza a parità di merito:

a) gli invalidi di guerra e categorie assimilate: dichiarazione della competente direzione provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, o il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, o il decreto di concessione della relativa pensione;

b) gli invalidi per servizio: il mod. 69-*ter*, rilasciato dagli uffici centrali degli enti pubblici al cui servizio hanno contratto le invalidità o il decreto di concessione della pensione.

Dai documenti di cui alle lettere *a*) e *b*) dovrà risultare la categoria di pensione e la voce di invalidità cui gli invalidi sono ascritti;

c) i mutilati ed invalidi del lavoro, gli orfani e le vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro: certificato della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

d) gli invalidi civili: certificato della competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili ovvero copia autenticata del verbale della visita medica effettuata dalla commissione che ha riconosciuto l'invalidità;

e) le vedove di guerra: certificato mod. 331, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, attestante l'attuale godimento della pensione;

f) gli orfani e le vedove dei caduti per servizio: dichiarazione dell'amministrazione da cui dipendeva il caduto per servizio.

Per le altre categorie sono prescritti i seguenti documenti:

g) i figli degli invalidi di guerra per servizio o del lavoro: certificato del sindaco attestante la categoria di pensione di cui fruisce il genitore, ovvero il documento di cui alle precedenti lettere *a*) o *b*) o *c*) completato dall'attestazione che il concorrente è figlio dell'invalido di cui al documento predetto;

h) le madri, le sorelle vedove non rimaritate o nubili:

di caduti in guerra: certificato del sindaco attestante che il congiunto è caduto in guerra o per fatto di guerra, nonché il rapporto di parentela *della concorrente con* il *caduto* e, per le sorelle, lo stato civile;

di caduti per servizio: dichiarazione dell'amministrazione dalla quale dipendeva il congiunto attestante che il medesimo è deceduto per causa di servizio Tale dichiarazione dovrà essere completata dall'attestazione relativa alla parentela con il caduto. Le sorelle dovranno inoltre produrre il certificato di stato civile;

di caduti sul lavoro: dichiarazione del competente istituto assicuratore comprovante che il congiunto è deceduto a causa di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, tale dichiarazione dovrà essere completata dall'attestazione relativa al rapporto di parentela con il caduto. Le sorelle dovranno inoltre produrre il certificato di stato civile;

i) gli ex combattenti e categorie assimilate: copia dello stato di servizio o del foglio matricolare debitamente aggiornati, ovvero la prescritta dichiarazione integrativa;

l) i cittadini reduci dalla deportazione: apposita attestazione rilasciata dal prefetto della provincia di residenza;

m) gli orfani di guerra o categorie assimilate: certificato del competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra;

n) i profughi: attestazione del prefetto della provincia che ha provveduto all'accertamento della qualità di profugo o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato italiano; del prefetto di Roma. Per i profughi dell'Africa sarà valido anche il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri di cui all'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306: i documenti in bollo visti dallo stesso art. 1 della predetta legge.

I profughi dell'Algeria e dei Paesi indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 1967: apposita attestazione rilasciata dall'autorità consolare;

o) i candidati che abbiano prestato lodevole servizio per non meno di un anno presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e quelli che abbiano prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato: certificato rilasciato dall'amministrazione di dipendenza;

p) i coniugati, nonché i vedovi con prole e i capi di famiglia numerosa: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

q) i militari volontari delle Forze armate e congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma: copia del foglio matricolare.

Art. 8.

Riconosciuta la regolarità del procedimento, la graduatoria di merito sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria di merito, la graduatoria dei vincitori del concorso e quella degli idonei oltre i vincitori saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per eventuali impugnative.

Art. 9.

Ai fini dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, gli aspiranti utilmente collocati in graduatoria dovranno far pervenire al Ministero, entro trenta giorni, a pena di decadenza, dalla data di ricevimento della lettera con la quale verrà loro fatto apposito invito, i documenti, in debito bollo, sottoelencati:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine o del comune in cui l'atto è stato trascritto.

Coloro che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi del beneficio della elevazione del limite di età, dovranno dimostrare di aver titolo a tale beneficio trasmettendo, i documenti relativi, qualora non li abbiano già trasmessi ai fini di cui all'art. 7.

I candidati che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale dovranno dimostrare tali loro condizioni mediante attestazione rilasciata dal prefetto della provincia.

I candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica.

Gli assistenti universitari dovranno presentare un certificato del rettore dell'università attestante la qualifica e la durata del servizio prestato.

Per gli assistenti che siano cessati dal servizio, il certificato dovrà indicare i motivi della cessazione.

I candidati licenziati dagli enti soppressi ai sensi dell'art. 4 della legge 4 dicembre 1956, n 1404, presenteranno un certificato rilasciato dall'ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro;

2) diploma originale o copia debitamente autenticata del titolo di studio.

Per il caso che il diploma non possa ancora essere rilasciato dall'autorità scolastica, sarà consentita la presentazione di un certificato contenente l'annotazione che il diploma è in corso di rilascio. Tale certificato dovrà essere di data posteriore a quella dell'invito a presentare i documenti;

3) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

4) certificato rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza dal quale risulti che l'aspirante gode dei diritti politici.

Dai documenti di cui ai precedenti numeri 3) e 4) dovrà risultare che i relativi requisiti erano posseduti anche alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

5) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della competente procura della Repubblica;

6) copia od estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, rilasciato dalla competente autorità militare.

Tale documento dovrà essere presentato anche dai candidati che non abbiano ancora prestato servizio militare, ma siano stati riformati successivamente alla presentazione alle armi, oppure siano stati già dichiarati abili arruolati dal competente consiglio di leva.

I candidati della leva di mare di quest'ultima categoria presenteranno il certificato di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal consiglio di leva dovranno presentare il certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco del comune e vistato dal commissario di leva oppure, per i candidati della leva di mare, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto. I candidati che non siano stati ancora sottoposti al giudizio dal consiglio di leva dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco del comune, o se assegnati alla leva marittima, dalla capitaneria di porto.

I candidati in servizio militare dovranno presentare un attestato del comandante del reparto;

7) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto, dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonché la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego.

Per i candidati che siano invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate od invalidi civili o per servizio o del lavoro, il certificato medico dovrà essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere oltre alla descrizione delle condizioni attuali dell'invalido, risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che il candidato è fisicamente idoneo all'impiego al quale concorre e che, per la natura ed il grado della sua invalidità, egli non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

L'amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre i vincitori a visita medica.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo potranno produrre soltanto una copia integrale dello stato matricolare relativo all'impiego civile rilasciata dalla propria amministrazione, il titolo di studio ed il certificato medico.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati in precedenza, a qualsiasi titolo, al Ministero o ad altre amministrazioni.

Il certificato medico, il certificato generale del casellario giudiziale, il certificato di godimento dei diritti politici e quello di cittadinanza italiana dovranno essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella della lettera di invito a presentarli.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né di eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione.

Art. 10.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno nominati in prova per un periodo di sei mesi. Essi dovranno accettare la sede di servizio che verrà loro assegnata.

Qualora non assumano servizio entro il termine fissato decadranno dalla nomina.

Compiuto detto periodo, gli impiegati che avranno ottenuto giudizio favorevole saranno nominati in ruolo. Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 3 ottobre 1979

Il Ministro: MARCORA

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *dicembre* 1979
Registro n. 15 *Agricoltura, foglio n.* 385

PROGRAMMA DI ESAME

PROVE SCRITTE

Agronomia e coltivazione erbacee ed arboree.
Malattie delle piante - Zootecnia.

COLLOQUIO

Le materie delle prove scritte;
Economia rurale ed estimo;
Industrie agrarie;
Meccanica agraria;
Nozioni di statistica agraria.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
MARCORA

Schema di domanda
(da redigere su carta bollata)

Al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione VI - Via XX Settembre n. 20 - ROMA

Il sottoscritto, nato a . . . . . . il . . . . . residente in . . . . via . . . . chiede di partecipare al concorso a quarantacinque posti di esperto in prova nel ruolo degli esperti degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, carriera di concetto.

Dichiara di:

essere in possesso del seguente titolo di studio;
essere cittadino italiano;
essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . .;
nei riguardi degli obblighi militari, di essere nella seguente posizione . . . .;
di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti (in caso contrario indicare le condanne penali riportate e i procedimenti penali eventualmente pendenti);
di non aver prestato servizio presso pubbliche amministrazioni (in caso contrario indicare i servizi prestati e le cause dell'eventuale risoluzione del rapporto di impiego).

Le comuncazioni relative al concorso dovranno essere inviate al seguente indirizzo . . . .

I concorrenti che hanno superato il limite massimo di 35 anni di età dovranno inoltre indicare il titolo che dà loro diritto alla necessaria elevazione.

La firma apposta sulla domanda dovrà essere debitamente autenticata.

(696)

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso per il conferimento di dodici posti di assistente di polizia

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la legge 7 dicembre 1959, n. 1083, relativa alla istituzione dei ruoli delle ispettrici e delle assistenti di polizia presso l'amministrazione della pubblica sicurezza, modificata, nell'articolo 5, della legge 1° dicembre 1966, n. 1082;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonché il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, che ha approvato le norme di esecuzione di detto testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970 n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 agosto 1978, con il quale l'amministrazione della pubblica sicurezza è stata autorizzata a mettere a concorso per l'anno 1978 dieci posti nella qualifica iniziale di assistente in prova del ruolo della carriera di concetto del Corpo di polizia femminile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 2 luglio 1979, con il quale l'amministrazione della pubblica sicurezza è stata autorizzata a mettere a concorso per l'anno 1979 due posti nella stessa qualifica di assistente di polizia in prova;

Ritenuto di dover bandire un concorso per la copertura dei dodici posti di cui alle autorizzazioni soprapspecificate;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, contenente il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige ed il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, contenente norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego, nonché il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 104, recante norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di disciplina transitoria dell'appartenenza ai vari gruppi linguistici;

Ritenuto di dover riservare uno dei posti da mettere a concorso alle candidate in possesso dell'attestato di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752;

Visto il proprio decreto in data 7 agosto 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 27 dicembre 1973, registro n. 39, foglio n. 21, con il quale sono stati stabiliti i programmi di esame per i concorsi di accesso al ruolo del personale della carriera direttiva dei funzionari di pubblica sicurezza e delle carriere direttiva e di concetto del Corpo di polizia femminile;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso, per esami, per il conferimento di dodici posti di assistente di polizia in prova nel ruolo della carriera di concetto del corpo di polizia femminile.

Dei suddetti dodici posti uno è riservato, subordinatamente al possesso degli altri requisiti prescritti, a coloro che siano in possesso dell'attestato di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752. Le candidate che concorrono a tale posto riservato sosterranno le prove di esame nella lingua del gruppo di appartenenza, ove esse siano di lingua italiana o tedesca, o nella lingua (italiana e tedesca) da esse prescelta nella domanda di ammissione al concorso, qualora appartengano al gruppo ladino. Il posto riservato che non venisse ricoperto per mancanza di vincitrice od idonea sarà conferito ad altra candidata idonea.

Le vincitrici del concorso, dopo la frequenza del prescritto corso di formazione presso la Scuola superiore di polizia in Roma, verranno destinate a prestare servizio — salvo quanto previsto dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 — in sedi del Veneto, Piemonte, Lombardia, Liguria, Emilia, Calabria, Sicilia occidentale, Sardegna.

Rimane in facoltà dell'amministrazione, comunque, assegnare le vincitrici stesse — fermo restando il disposto di cui al secondo comma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 — in relazione alle esigenze di servizio, a sedi diverse da quelle sopra indicate.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana. Sono equiparate ai cittadini le italiane non appartenenti alla Repubblica;

b) età non inferiore agli anni 19 e non superiore agli anni 35. Non sono applicabili le deroghe al limite massimo di età previste da leggi speciali.

Si prescinde dal limite massimo di età per le aspiranti che siano impiegate civili di ruolo delle amministrazioni statali, nonché operaie permanenti dello Stato;

c) diploma di istituto d'istruzione secondaria di secondo grado (maturità classica o scientifica, diploma di geometra, diploma di ragioneria, diploma magistrale, diploma di maestra d'asilo, ecc.);

d) buona condotta ed appartenenza a famiglia che goda ottima reputazione;

e) avere il godimento dei diritti politici;

f) idoneità psico-fisica al servizio d'istituto. Non potranno essere, in ogni caso, giudicate idonee le aspiranti di statura inferiore a centimetri 159.

Art. 3.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

A norma dell'art. 2 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, non pos-

sono essere ammesse al concorso coloro che siano state destituite o dispensate dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

A norma dell'art. 128, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, non possono, altresì, concorrere coloro che siano state dichiarate decadute da altro impiego presso una pubblica amministrazione per motivi di cui alla lettera *d*) dell'art. 127 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica.

Per difetto dei requisiti prescritti, sarà disposta la esclusione dal concorso con decreto motivato del Ministro.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo conformemente al modello allegato ed indirizzate al Ministero dell'interno - Direzione generale della pubblica sicurezza - Divisione affari generali del personale civile, dovranno essere presentate al Ministero stesso entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorre dalla data della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le domande anzidette si considereranno prodotte in tempo utile anche se spedite, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine suindicato.

A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Saranno, altresì, valide le domande che fossero eventualmente presentate, nel rispetto del termine anzidetto, alla prefettura della provincia in cui la candidata ha la propria residenza.

Le aspiranti debbono dichiarare nella domanda, oltre il cognome e nome:

1) la data ed il luogo di nascita. Le aspiranti che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età e che siano dipendenti di ruolo dello Stato dovranno far espressa menzione di tale loro qualità nella domanda di ammissione al concorso, al fine di avvalersi del beneficio di cui alla lettera *b*) del precedente art. 2;

2) di possedere la cittadinanza italiana;

3) il comune ove sono iscritte nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) l'immunità da condanne penali o le eventuali condanne penali riportate, nonché gli eventuali procedimenti penali pendenti a loro carico;

5) il titolo di studio, con l'indicazione dell'istituto che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

6) gli eventuali servizi prestati come impiegate presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

La domanda dovrà, inoltre, contenere la precisa indicazione del recapito al quale dovranno essere fatte le comunicazioni relative al presente concorso e l'impegno a far conoscere le successive eventuali variazioni di recapito; la dichiarazione di essere disposta a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza e di non essere iscritta ad alcun partito politico, oppure, in caso di iscrizione a partito, di essere disposta a dare le dimissioni dal partito stesso, ove consegua la nomina.

Nella domanda dovrà farsi, altresì, espressa menzione della lingua straniera (francese, inglese o tedesco) scelta dalla candidata per la prova d'esame.

Le candidate che intendono concorrere al posto riservato, di cui al precedente art. 1, dovranno farne richiesta nella domanda di ammissione al concorso, precisando gli estremi del titolo in base al quale concorrono a tale posto ed indicando altresì, nell'ipotesi di appartenenza al gruppo ladino, la lingua italiana o tedesca nella quale vorranno sostenere le previste prove di esame.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante o da un cancelliere o dal funzionario che riceve la domanda stessa, nel caso in cui venga presentata direttamente.

Per le dipendenti dello Stato, in luogo dell'autenticazione, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del direttore dello stabilimento presso cui prestano servizio.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata o tardiva comunicazione del recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici, non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Art. 5.

L'amministrazione accerterà la sussistenza del requisito relativo alla idoneità psico-fisica al servizio d'istituto, previsto dall'art. 2, lettera *f*), del presente bando.

A tal fine, le candidate che avranno superato le prove scritte del concorso saranno sottoposte prima del colloquio a visita psico-fisica di controllo in Roma, nel giorno e nel luogo preventivamente comunicati alle candidate stesse, da parte di una commissione medica centrale, composta da ufficiali medici di polizia e costituita con decreto ministeriale.

La predetta commissione utilizzerà le consulenze, le tecniche e le attrezzature che riterrà opportune ai fini del giudizio.

La commissione stessa è responsabile e autonoma per quanto attiene ai giudizi espressi.

Il giudizio di idoneità o di non idoneità psico-fisica delle candidate al servizio di istituto, riportato nella predetta visita, sarà comunicato alle candidate seduta stante ed è definitivo.

Le candidate dichiarate non idonee saranno escluse dal concorso con decreto motivato del Ministro.

Art. 6.

L'esame consiste in due prova scritte ed in un colloquio.

La seconda prova scritta può consistere in una serie di esami obiettivi a risposta sintetica.

Prove scritte:

1) storia d'Italia dal 1870;

2) istituzioni di diritto penale. Tale prova consiste in una serie di esami obiettivi a risposta sintetica, da svolgere in non più di dieci righe di foglio protocollo per ciascuna domanda.

Il colloquio verte, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, anche su nozioni di diritto civile nella parte riguardante la famiglia; sulla legislazione speciale amministrativa in materia di sicurezza pubblica e di protezione ed assistenza alle donne ed ai minori; sulla legislazione riguardante il funzionamento dei tribunali per i minorenni e l'organizzazione dei centri di rieducazione dei minorenni; su nozioni di diritto pubblico, di procedura penale (atti di polizia giudiziaria) e di psicologia applicata e dell'età evolutiva.

Le candidate devono altresì dimostrare di conoscere correntemente una lingua straniera scelta tra inglese, francese e tedesco.

Art. 7.

Nella Gazzetta Ufficiale *del* 30 *aprile* 1980 *verrà data comunicazione della data e del luogo in cui si svolgeranno le prove scritte.*

Tale comunicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.

Le candidate che non avranno ricevuto alcuna comunicazione di esclusione dal concorso sono tenute a presentarsi, senza alcun preavviso, nel luogo e nei giorni ed ora indicati nella cennata *Gazzetta Ufficiale* del 30 aprile 1980, munite di idoneo documento di riconoscimento.

E' vietato alle concorrenti, a pena di esclusione dal concorso, di portare seco appunti, manoscritti, libri od opuscoli di qualsiasi specie.

E' loro consentito soltanto, durante le prove scritte, di consultare i codici, le leggi ed i decreti, il tutto senza note né richiami dottrinali e giurisprudenziali, nonché i dizionari della lingua italiana, che siano stati preventivamente presentati dalle concorrenti all'atto dell'ingresso nell'aula degli esami e verificati dalla commissione esaminatrice.

Art. 8.

Le prove scritte saranno superate dalle candidate che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove stesse ed una votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna di esse.

L'ammissione al colloquio, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, sarà comunicata alla candidata almeno venti giorni prima della data fissata per lo svolgimento del colloquio.

Il colloquio non si intenderà superato se la candidata non avrà ottenuto almeno la votazione di sei decimi.

Le sedute dedicate al colloquio sono pubbliche.

Al termine di ogni seduta, la commissione esaminatrice formerà l'elenco delle candidate esaminate, con l'indicazione del voto da ciascuna riportato.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, è affisso, nel medesimo giorno, in apposito albo del Ministero dell'interno.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto nel colloquio.

Art. 9.

La candidata che non si presenti, nel giorno e nell'ora stabiliti per la visita psico-fisica di controllo o per il colloquio, viene esclusa dal concorso con decreto motivato del Ministro.

Art. 10.

Le concorrenti che supereranno il colloquio saranno invitate a far pervenire al Ministero dell'interno - Direzione generale della pubblica sicurezza - Divisione affari generali del personale civile, entro il termine perentorio di dieci giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto l'invito dall'amministrazione, i documenti necessari per dimostrare il possesso di eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina, previsti dall'art. 5 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, e delle altre disposizioni speciali di legge in materia, che siano tuttora vigenti.

Art. 11.

La graduatoria, stabilita in base alla votazione complessiva ottenuta da ciascuna candidata, tenuto conto delle preferenze di legge, viene approvata con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Art. 12.

Le concorrenti utilmente collocate nella graduatoria saranno invitate a far pervenire al Ministero dell'interno - Direzione generale della pubblica sicurezza - Divisione affari generali del personale civile, nel termine perentorio di venti giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita in bollo, dal quale risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al presente concorso, abbia compiuto il diciannovesimo anno di età e non superato il trentacinquesimo;

b) titolo originale di studio o copia dello stesso autenticata e rilasciata da notaio su carta bollata, ovvero il documento in bollo rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma, contenente la dichiarazione che lo stesso sostituisce, a tutti gli effetti, il diploma originale.

L'autentica può essere fatta, ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento stesso o presso il quale l'originale è depositato, nonché da un cancelliere o dal segretario comunale.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma originale, la candidata deve presentare il duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269;

c) certificato di cittadinanza italiana in bollo;

d) certificato in bollo da cui risulti che la candidata gode dei diritti politici ovvero che non è incorsa in alcuna delle cause che, a norma delle disposizioni vigenti, ne impediscono il godimento;

e) certificato generale del casellario giudiziale in bollo;

f) le candidate dipendenti civili di ruolo presso le amministrazioni statali dovranno produrre copia integrale dello stato matricolare in bollo, rilasciata dall'amministrazione dalla quale dipendono. Da detto documento devono risultare anche i giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio.

I documenti di cui alle precedenti lettere c) e d) dovranno attestare, altresì, che le interessate erano in possesso del requisito della cittadinanza italiana e godevano dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al presente concorso.

Art. 13.

L'amministrazione provvederà d'ufficio ad accertare il requisito della buona condotta, l'appartenenza a famiglia che gode ottima reputazione, nonché le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Art. 14.

I documenti di cui alle lettere c), d) ed e) del precedente art. 12 debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella dell'invito dell'amministrazione, di cui al primo comma dello stesso art. 12.

Le candidate che siano dipendenti di ruolo o dei ruoli aggiunti presso le amministrazioni statali possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere b) ed f) del citato art. 12.

Soltanto le candidate iscritte nell'elenco dei poveri possono produrre in carta libera i documenti di cui alle lettere a), c), d) ed e) del richiamato art. 12, purché nei documenti stessi siano riportati gli estremi del certificato del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza comprovante lo stato di povertà.

Non è ammesso il riferimento a documenti prodotti in altri concorsi, anche se indetti dal Ministero dell'interno.

I documenti che saranno presentati o perverranno dopo il termine stabilito dal precedente art. 10 saranno considerati privi di efficacia ai fini del presente concorso, anche se siano stati spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo.

Analogamente, saranno considerati privi di efficacia i documenti che perverranno dopo il termine stabilito dall'art. 12 e ciò determinerà l'esclusione dalla nomina.

Art. 15.

La nomina delle vincitrici sarà fatta secondo le norme e con la riserva del posto previsto dall'art. 1 del presente decreto, nonché di quelli previsti a favore di talune categorie di cittadini dalle vigenti disposizioni ed in particolare dalla legge 2 aprile 1968, n. 482.

A parità di merito varranno, in quanto applicabili, le preferenze di cui all'art. 5 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.

Art. 16.

La graduatoria delle vincitrici e quella delle idonee saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.

Di tale pubblicazione verrà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dalla data della pubblicazione del suddetto avviso decorre il termine per eventuali impugnative.

Le vincitrici del concorso saranno nominate assistenti in prova nel ruolo della carriera di concetto della polizia femminile.

Coloro che non assumano, senza giustificato motivo, servizio nella sede e nel termine loro assegnati, saranno considerate decadute dalla nomina.

Il presente decreto è stato adottato, tenuto conto delle disposizioni di legge in materia di posti riservati, e sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 22 gennaio 1980

Il Ministro: ROGNONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *gennaio* 1980
Registro n. 3 *Interno, foglio n.* 156

Al Ministero dell'interno - Direzione generale della pubblica sicurezza - Divisione affari generali del personale civile - ROMA

La sottoscritta . . . . . . nata il . . . . a . . . . . e residente in . . . . . chiede di essere ammessa a partecipare al concorso per il conferimento di dodici posti di assistente in prova nel ruolo della carriera di concetto del Corpo della polizia femminile.

A tal fine, dichiara:

1) di essere cittadina italiana;

2) di essere iscritta nelle liste elettorali del comune di . . . . . ;

3) di non aver riportato condanne penali e di non avere a carico procedimenti penali pendenti;

4) di essere in possesso del diploma di . . . . . conseguito presso l'istituto . . . . . in data . . . . ;

5) di voler sostenere la prova di lingua . . . . ;

6) di essere disposta, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi residenza;

7) di non essere iscritta ad alcun partito politico;

8) di essere a conoscenza che la data e il luogo delle prove scritte del concorso saranno comunicate nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 aprile 1980 e che tale comunicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti, senza alcun invito da parte dell'ammi-

nistrazione, essendo questa tenuta soltanto a comunicare gli eventuali provvedimenti di esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti di ammissione.

Dichiara, altresì, di impegnarsi a far conoscere le successive eventuali variazioni del proprio recapito.

Data, ...

. . . .
(Firma ed indirizzo con l'indicazione del proprio numero di codice postale)

. . . .
(Autentica della firma)

N.B.

A) Le aspiranti che siano dipendenti da amministrazioni statali devono farne menzione nella domanda, al fine di avvalersi eventualmente dell'esenzione del limite di età previsto dalla lettera *b*) dell'art 2 del bando di concorso.

B) Le aspiranti che siano state o si trovino tuttora alle dipendenze di pubbliche amministrazioni devono indicare i servizi prestati e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego.

C) Le aspiranti che intendono concorrere al posto riservato di cui all'art. 1 del bando di concorso, devono farne esplicita richiesta nella domanda di ammissione, indicando gli estremi del titolo in base al quale possono concorrere a tale posto e precisando, altresì, nell'ipotesi di appartenenza al gruppo ladino, la lingua, italiana o tedesca, nella quale vorranno sostenere le previste prove di esame.

(741)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DEI GEOMETRI

Concorso pubblico, per esami, ad un posto nella posizione iniziale della qualifica di « collaboratore » (carriera direttiva) in prova nel ruolo amministrativo.

E' indetto, ai sensi dell'art. 5 della legge 20 marzo 1975, n. 70, e delle norme regolamentari vigenti presso la Cassa, un concorso pubblico, per esami, a un posto nella posizione iniziale della qualifica di « collaboratore » (carriera direttiva) in prova del ruolo amministrativo della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri, ente di diritto pubblico, con sola sede centrale in Roma alla via Barberini n. 68.

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in giurisprudenza o in scienze politiche o in economia e commercio; età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo e dirette alla Direzione generale della Cassa, dovranno essere presentate o fatte pervenire entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Gli interessati potranno prendere visione del bando di concorso presso la segreteria della presidenza della Cassa o presso i collegi provinciali e circondariali dei geometri.

(836)

Concorso pubblico, per esami, a quattro posti di « assistente » (carriera di concetto) in prova nel ruolo amministrativo.

E' indetto, ai sensi dell'art. 5 della legge 20 marzo 1975, n. 70, e delle norme regolamentari vigenti presso la Cassa, un concorso pubblico, per esami, a quattro posti di « assistente » (carriera di concetto) in prova del ruolo amministrativo della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri, ente di diritto pubblico, con sola sede centrale in Roma alla via Barberini n. 68.

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado; età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo e dirette alla Direzione generale della Cassa, dovranno essere presentate o fatte pervenire entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Gli interessati potranno prendere visione del bando di concorso presso la segreteria della presidenza della Cassa o presso i collegi provinciali e circondariali dei geometri.

(837)

Concorso pubblico, per esami, a due posti nella posizione iniziale della qualifica di « archivista dattilografo » (carriera esecutiva) in prova nel ruolo amministrativo.

E' indetto, ai sensi dell'art. 5 della legge 20 marzo 1975, n. 70, e delle norme regolamentari vigenti presso la Cassa, un concorso pubblico, per esami, a due posti di « archivista dattilografo » (carriera esecutiva) in prova nel ruolo amministrativo della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri, ente di diritto pubblico, con sola sede centrale in Roma alla via Barberini n. 68.

Titolo di studio richiesto: diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado; età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35, salvo i casi di elevazione o di esenzione previsti dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo e dirette alla Direzione generale della Cassa, dovranno essere presentate o fatte pervenire entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Gli interessati potranno prendere visione del bando di concorso presso la segreteria della presidenza della Cassa o presso i collegi provinciali e circondariali dei geometri.

(838)

Concorso pubblico, per esami, a tre posti nella posizione iniziale della qualifica di « operatore tecnico » (carriera esecutiva) in prova nel ruolo tecnico.

E' indetto, ai sensi dell'art. 5 della legge 20 marzo 1975, n. 70, e delle norme regolamentari vigenti presso la Cassa, un concorso pubblico, per esami, a tre posti di « operatore tecnico » (carriera esecutiva) in prova nel ruolo tecnico della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri, ente di diritto pubblico, con sola sede centrale in Roma alla via Barberini n. 68.

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore e attestato di qualificazione professionale di operatore tecnico meccanografico, rilasciato a seguito di esame, da istituto regolarmente autorizzato; età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35, salvo i casi di elevazione o di esenzione previsti dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo e dirette alla Direzione generale della Cassa, dovranno essere presentate o fatte pervenire entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Gli interessati potranno prendere visione del bando di concorso presso la segreteria della presidenza della Cassa o presso i collegi provinciali e circondariali dei geometri.

(839)

Concorso pubblico, per esami, a due posti nella posizione iniziale della qualifica di « commesso » (carriera ausiliaria) in prova nel ruolo amministrativo.

E' indetto, ai sensi dell'art. 5 della legge 20 marzo 1975, n. 70, e delle norme regolamentari vigenti presso la Cassa, un concorso pubblico, per esami, a due posti di « commesso » (carriera ausiliaria) in prova nel ruolo amministrativo della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri, ente di diritto pubblico, con sola sede centrale in Roma alla via Barberini n. 68.

Titolo di studio richiesto: licenza elementare; età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35, salvo i casi di elevazione o di esenzione previsti dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo e dirette alla Direzione generale della Cassa, dovranno essere presentate o fatte pervenire entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Gli interessati potranno prendere visione del bando di concorso presso la segreteria della presidenza della Cassa o presso i collegi provinciali e circondariali dei geometri.

(840)

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Sospensione per l'esercizio finanziario 1980 delle assunzioni ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276, di personale straordinario da utilizzare con mansioni della carriera di concetto, nonché sospensione del requisito della conoscenza della stenografia per il personale straordinario da assumere per l'espletamento di mansioni della carriera esecutiva.

IL MINISTRO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276, concernente assunzioni temporanee di personale straordinario presso le amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 14 novembre 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1979, registro n. 1, foglio n. 57, con il quale, per l'anno finanziario 1979 sono state sospese le assunzioni temporanee di personale straordinario in possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado per l'espletamento di mansioni di concetto, nonché per quanto concerne le assunzioni di personale straordinario da utilizzare per lo svolgimento di mansioni della carriera esecutiva, la richiesta del requisito della conoscenza della stenografia;

Considerato che, anche per l'esercizio finanziario 1980, non si reputa necessario avvalersi dell'opera di personale straordinario in possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado per l'espletamento di mansioni della carriera di concetto, e che è opportuno altresì, sospendere, per quanto concerne il personale straordinario da assumere per lo svolgimento di mansioni della carriera esecutiva, la richiesta del requisito della conoscenza della stenografia, ritenendosi sufficiente la conoscenza della sola dattilografia;

Sentito il parere espresso dal consiglio di amministrazione nell'adunanza del 4 ottobre 1979;

Decreta:

Art. 1.

Sono sospese, per l'esercizio finanziario 1980, le assunzioni ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276, di personale straordinario in possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado, per l'espletamento di mansioni della carriera di concetto.

Art. 2.

E' altresì, sospesa, per la durata dell'esercizio finanziario 1980, per quanto concerne le assunzioni di personale straordinario da utilizzare per lo svolgimento di mansioni della carriera esecutiva, la richiesta del requisito della conoscenza della stenografia.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Bollettino ufficiale del Ministero.

Roma, addì 31 ottobre 1979

Il Ministro: D'AREZZO

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *dicembre* 1979
Registro n. 4 *Turismo, foglio n.* 159

(706)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso a ventiquattro posti di sostituto per la direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Ravenna.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, si rende noto che nel 1° supplemento al Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni n. 24, parte seconda, del 21 agosto 1979, è stata pubblicata l'ordinanza del direttore provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Ravenna n. 1 del 15 marzo 1978, con la quale sono state approvate le graduatorie di merito dei vincitori e degli idonei del concorso a ventiquattro posti di sostituto, bandito con ordinanza del 28 marzo 1977.

(695)

REGIONE LOMBARDIA

Concorso a posti di medico ed ostetrica condotti vacanti nella provincia di Pavia

Si rende noto che il presidente della giunta regionale, con decreto 25 ottobre 1979, n. 403/San.Pv, ha indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a posti di medico ed ostetrica condotti, vacanti nella provincia di Pavia alla data del 30 novembre 1978:

Condotte mediche:

consorzio medico tra i comuni di Inverno e Monteleone-Gerenzago;
consorzio medico tra i comuni di Pieve del Cairo-Galliavola-Villa Biscossi;
consorzio medico tra i comuni di Trivolzio-Trovo e Battuda;
condotta medica unica del comune di Pieve Albignola;
condotta medica unica del comune di San Giorgio Lomellina;
condotta medica unica del comune di Cozzo.

Condotte ostetriche:

consorzio ostetrico tra i comuni di Candia Lomellina e Cozzo;
consorzio ostetrico tra i comuni di Casei Gerola e Silvano Pietra;
consorzio ostetrico tra i comuni di Canneto Pavese-Castana e Montescano;
consorzio ostetrico tra i comuni di Lomello e Galliavola;
consorzio ostetrico tra i comuni di Robbio e Palestro;
condotta ostetrica unica del comune di San Giorgio Lomellina.

Si fa presente che la data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso stesso è stata fissata al 31 marzo 1980.

(483)

OSPEDALE « S. GIORGIO » DI CERVIA

Concorso ad un posto di assistente di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di chirurgia generale (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Cervia (Ravenna).

(309/S)

RIUNITI OSPEDALI « S. GIOVANNI BATTISTA E DELL'UNIONE » DEL COMPRENSORIO DI FOLIGNO

Concorso ad un posto di assistente del centro trasfusionale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del centro trasfusionale (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Foligno (Perugia).

(284/S)

OSPEDALE DI CIRCOLO DI BUSTO ARSIZIO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente della divisione di medicina generale I;

due posti di assistente della divisione di medicina generale II.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Busto Arsizio (Varese).

(295/S)

OSPEDALE CIVILE DI JESOLO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto della divisione di chirurgia generale.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Jesolo (Venezia).

(296/S)

OSPEDALE CIVILE DELL'ANNUNZIATA DI COSENZA

Aumento del numero dei posti e riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a quattro posti di assistente del servizio di radiodiagnostica.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a quattro posti di assistente del servizio di radiodiagnostica (il numero dei posti è elevato a sei).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Cosenza.

(297/S)

OSPEDALE MAGGIORE DI MILANO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto oculista;

un posto di assistente cardiologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Milano.

(292/S)

OSPEDALE MAGGIORE DELLA CARITA' DI NOVARA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario del servizio di neuropsichiatria infantile;

un posto di primario del servizio di anatomia e istologia patologica (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Novara.

(293/S)

OSPEDALI CIVILI RIUNITI DI VENEZIA

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto della divisione di radioterapia e di medicina nucleare con annessa sezione di degenza e servizio aggregato di fisica sanitaria;

un posto di aiuto della divisione di urologia;

un posto di aiuto e un posto di assistente della divisione di oculistica con servizio aggregato di pleortottica;

un posto di assistente della divisione di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale (sezione procedure concorsuali e selettive) dell'ente in Venezia.

(294/S)

OSPEDALE « SIRAI » DI CARBONIA

Concorso a quattro posti di assistente di pronto soccorso

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a quattro posti di assistente di pronto soccorso, di cui uno con tirocinio in chirurgia generale e tre con tirocinio in medicina.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Carbonia (Cagliari).

(299/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

tre posti di assistente del servizio di emodialisi;
un posto di assistente del centro trasfusionale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del decimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Carbonia (Cagliari).

(300/S)

OSPEDALE CIVILE « SACRO CUORE DI GESU' » DI GALLIPOLI

Concorso ad un posto di farmacista collaboratore

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di farmacista collaboratore.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Gallipoli (Lecce).

(287/S)

OSPEDALE DI BUDRIO

Concorso ad un posto di aiuto cardiologo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto cardiologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Budrio (Bologna).

(288/S)

OSPEDALE « S. FRANCESCO » DI NUORO

Concorso ad un posto di assistente di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Nuoro.

(281/S)

OSPEDALE « NEFETTI » DI S. SOFIA

Concorso ad un posto di assistente di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in S. Sofia (Forlì).

(282/S)

ISTITUTO CLINICO PER LE MALATTIE DELLA BOCCA « A. BERETTA » DI BOLOGNA

Concorso ad un posto di aiuto del servizio di ortognatodonzia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del servizio di ortognatodonzia (a tempo definito) presso il centro stomatologico « A. Beretta ».

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Bologna.

(285/S)

OSPEDALE CIVILE « S. GIACOMO » DI TORREMAGGIORE

Concorso ad un posto di aiuto di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Torremaggiore (Foggia).

(286/S)

OSPEDALE « G. B. MORGAGNI - L. PIERANTONI » DI FORLI'

Concorso ad un posto di assistente di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Forlì.

(289/S)

OSPEDALE « UMBERTO I » DI FROSINONE

Concorso ad un posto di assistente oculista

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente oculista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Frosinone.

(290/S)

OSPEDALE CIVILE « S. ANTONIO ABATE » DI PONTREMOLI

Concorso ad un posto di assistente di ortopedia e traumatologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Pontremoli (Massa Carrara).

(291/S)

OSPEDALI « A. AJELLO E B. NAGAR » DI MAZARA DEL VALLO

Concorso a due posti di assistente di ortopedia e traumatologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Mazara del Vallo (Trapani).

(301/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di primario di radiologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Mazara del Vallo (Trapani).

(302/S)

OSPEDALE CIVILE DI CASTEL DI SANGRO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario e un posto di aiuto di radiologia;
un posto di aiuto pediatra;
un posto di aiuto di medicina generale;
un posto di aiuto capo della sezione autonoma di ortopedia e traumatologia;
un posto di assistente di chirurgia generale;
un posto di assistente di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Castel di Sangro (L'Aquila).

(298/S)

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

FRANCESCO NIGRO, *direttore reggente* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100800280)